

# F.A.Q. BANDO UNICO R&S ANNO 2012

## 1. FINALITA' E OGGETTO DEL BANDO

La Regione Toscana con il Bando Unico R&S - Anno 2012 approvato con Decreto Dirigenziale n. 6408 del 30.12.2011 - pubblicato sul B.U.R.T. n. 4, parte III del 25.01.2011, Supplemento n. 21 - conformemente alle politiche della ricerca e dell'innovazione stabilite nell'Atto di indirizzo del PRS 2011-2015 e in attuazione del POR CreO FESR 2007/2013, intende sostenere e incrementare la propensione delle imprese toscane ad investire in R&S, privilegiando attività di ricerca in ambiti strategici che prevedano possibilità applicative, creino nuova occupazione e crescita economica.

La Regione Toscana intende da un lato favorire lo sviluppo dei settori high-tech e ad elevato contenuto di conoscenza, a partire dai cluster innovativi, presenti in regione, dall'altro intensificare e rafforzare i rapporti fra mondo delle imprese e tra queste e il mondo della ricerca, favorendo l'applicazione di nuove idee e tecnologie ai problemi tecnico-produttivi delle imprese.

In particolare, con il bando sopra indicato, la Regione Toscana procede alla selezione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (in seguito "progetti") realizzati da imprese, singolarmente o in forma aggregata, aventi sede legale o unità produttive sul territorio regionale.

In riferimento agli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione Regionale, le agevolazioni sono concesse in relazione alle seguenti tre linee di azione:

- A) Linea di azione A "sostegno diretto a favorire processi di aggregazione delle imprese, forme di alleanza strategica, creazione di reti e altre forme di cooperazione" – POR CreO, Attività 1.5.a (in seguito "linea A").
- B) Linea di azione B "aiuti alle imprese per ricerca e sviluppo (in seguito R&S) nelle tecnologie chiave abilitanti e nei settori ad alta tecnologia" – POR CREO, Attività 1.6 (in seguito "linea B").
- C) Linea di azione C "aiuti alle imprese per ricerca e sviluppo (in seguito R&S) nelle tecnologie chiave abilitanti e nei settori ad alta tecnologia, riservati alle PMI" – POR CREO, Attività 1.6 (in seguito "linea C").

Si riportano, di seguito, le risposte alle domande più frequenti, classificate per argomenti.

## 2. LINEE DI AZIONE: A), B), C)

D. Quali sono gli obiettivi delle tre Linee d'azione?

R. - Linea A: rientrano in questa linea i progetti di investimento in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale orientati a sviluppare reti tra poli produttivi, a creare alleanze strategiche di filiera e cluster di imprese, a sperimentare nuove metodologie di collaborazione tra PMI e tra queste e il mondo della ricerca pubblico o privato.

- Linea B: rientrano in questa linea i progetti di investimento delle imprese toscane in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale orientati a sostenere la creazione di prodotti a maggior valore aggiunto, che privilegiano tecnologie chiave abilitanti dell'economia regionale toscana e/o settori ad alta tecnologia.

- Linea C: rientrano in questa linea i progetti di investimento delle imprese di piccole e medie dimensioni in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nei settori delle tecnologie chiave abilitanti dell'economia regionale toscana e/o ad alta tecnologia.

D. Quali sono gli ambiti di riferimento (aree tecnologiche, settoriali o territoriali) previsti dalla Linea A (attività 1.5.a)?

R.

La Linea A è dedicata alla promozione di progetti di collaborazione tra piccole e medie imprese e tra queste e il mondo della ricerca di tutti i settori dell'economia regionale, con priorità per i progetti ricadenti nei PIS (Progetti Integrati di Sviluppo) relativi ai sistemi e distretti produttivi tipici, ai distretti tecnologici regionali e agli altri clusters industriali regionali, come individuati dal PRS 2011-2015:

Sistemi e distretti produttivi tipici

- Progetto integrato per il Sistema Moda - tessile, abbigliamento, calzaturiero, pelletteria,

concia, orafo;

- Progetto integrato di sviluppo dell'area pratese;
- Distretto lapideo;
- Distretto cartario;
- Progetti di riqualificazione dei grandi poli industriali.

#### Distretti tecnologici regionali

- Distretto per le ICT e le telecomunicazioni;
- Distretto per le scienze della vita;
- Distretto tecnologico per i beni culturali;
- Distretto tecnologico dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della green economy;
- Distretto per le tecnologie ferroviarie, l'alta velocità e la sicurezza delle reti.

#### Altri clusters industriali regionali

- Cluster per l'industria energetica;
- Cluster per la meccanica avanzata e la componentistica;
- Cluster per la nautica e sistemi portuali;
- Cluster per i sistemi logistici integrati.

D. Quali sono gli ambiti di riferimento (aree tecnologiche, settoriali o territoriali) previsti dalla Linea B (attività 1.6)?

La Linea B è dedicata al sostegno di progetti di alta tecnologia proposti **da piccole e medie (PMI) e grandi imprese (GI) da sole o in collaborazione fra loro e/o con il mondo della ricerca** in tutti i settori ad alta tecnologia, con priorità ai PIS o settori seguenti.

#### Distretti tecnologici regionali

- Distretto per le ICT e le telecomunicazioni;
- Distretto per le scienze della vita;
- Distretto tecnologico per i beni culturali;
- Distretto tecnologico dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della green economy;
- Distretto per le tecnologie ferroviarie, l'alta velocità e la sicurezza delle reti;

o ricadenti nei seguenti settori high-tech:

- Meccanica avanzata
- Fotonica
- Nanotecnologie

D. Quali sono gli ambiti di riferimento (aree tecnologiche, settoriali o territoriali) previsti dalla Linea C (attività 1.6)?

La Linea C è dedicata al sostegno di progetti di alta tecnologia proposti **esclusivamente da piccole e medie imprese (PMI) che presentano domanda singolarmente** in tutti i settori ad alta tecnologia, con priorità ai PIS o settori seguenti.

#### Distretti tecnologici regionali

- Distretto per le ICT e le telecomunicazioni;
- Distretto per le scienze della vita;
- Distretto tecnologico per i beni culturali;
- Distretto tecnologico dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della green economy;
- Distretto per le tecnologie ferroviarie, l'alta velocità e la sicurezza delle reti;

o ricadenti nei seguenti settori high-tech:

- Meccanica avanzata
- Fotonica

- Nanotecnologie

D. Quale è la differenza tra la Linea B e la Linea C?

R. Premessa la diversa dimensione del progetto a valere sulle due Linee di azione (vd. Domanda successiva inerente la dimensione dei progetti), i progetti presentati a valere sulla Linea B possono essere proposti **da piccole e medie (PMI) e grandi imprese (GI) da sole o in collaborazione fra loro e/o con il mondo della ricerca**, mentre i progetti presentati a valere sulla Linea C possono essere presentati **esclusivamente da piccole e medie imprese singolarmente**.

All'interno della Linea C, infatti, l'aggregazione di imprese non è ammessa.

Per tutte le Linee - A, B e C - restano ferme le limitazioni poste dal Bando per quanto riguarda l'ammissibilità dei beneficiari in relazione al possesso dei Codici ATECO indicati, per ciascuna Linea, rispettivamente all'interno degli articoli 6.1, 6.2 e 6.3 del Bando.

D. Quale è la relazione tra Codici ATECO e ambiti di riferimento previsti dal Bando per le diverse Linee?

R. Possono presentare domanda esclusivamente le imprese in possesso di un Codice ATECO corrispondente ai Codici ATECO ISTAT 2007 indicati, per ciascuna tutte le Linee - A, B e C - all'interno dell'articolo 5 del Bando.

Per ciò che concerne le Linee B e C, i progetti, oltre al fatto di essere presentati da imprese con codice ATECO ammissibile a Bando, devono necessariamente essere dedicati al sostegno di progetti devono necessariamente essere dedicati al sostegno di progetti che privilegiano tecnologie chiave abilitanti dell'economia regionale toscana e/o settori ad alta tecnologia, pena inammissibilità.

Ai fini della graduatoria (vd. Domanda successiva inerente la formazione della graduatoria), saranno, però, ritenuti prioritari i progetti ricadenti nei PIS e/o negli ambiti tematici/tecnologici individuati per ciascuna Linea di azione all'interno degli articoli sopra citati.

D. Come si dimostra che un investimento ricade nei PIS?

R. Ai fini della dimostrazione del fatto che un investimento ricada nei PIS è necessario e sufficiente che l'oggetto del progetto/investimento sia strettamente afferente alle aree tematiche/tecnologiche riferite ai predetti PIS per ciascuna Linea di azione.

La partecipazione ai PIS è un requisito oggettivo, riguardante, infatti, l'area tematica di appartenenza del progetto e non la partecipazione soggettiva delle imprese ad un tipo di Distretto.

D. Dove è possibile reperire maggiori informazioni sugli ambiti di riferimento prioritari previsti dalle tre Linee del Bando?

Per dimostrare l'appartenenza a ciascun sistema/Distretto produttivo, settore o cluster indicato dal Bando quali prioritario, le imprese dovranno verificare che le attività dichiarate nel progetto siano riferibili alle tematiche e obiettivi previsti dai documenti indicati, all'interno di ciascuna Linea di azione, nelle note riferite ad ognuno dei suddetti settori produttivi.

Ad esempio, con riferimento ai Sistemi e distretti produttivi indicati, all'interno della Linea A (articolo 6.1) quali prioritari, le imprese dovranno verificare che le attività dichiarate nel progetto siano riferibili alle tematiche e obiettivi previsti dal documento "Programma regionale di sviluppo 2011-2015" pagg. 95 e seguenti.

D. Quali sono i destinatari ammessi a presentare domanda a valere sulle tre Linee?

R.

**Linea A:** le domande possono essere presentate da piccole e medie imprese (PMI), in forma aggregata, in numero minimo di tre.

Alle imprese possono aggiungersi, in qualità di beneficiari, organismi di ricerca. Questi ultimi, pertanto, possono presentare domanda esclusivamente in aggregazione con le PMI

**Linea B:** le domande possono essere presentate da piccole e medie imprese (PMI) e grandi imprese, ciascuna singolarmente o in forma aggregata.

Alle imprese possono aggiungersi, in qualità di beneficiari, organismi di ricerca. Questi ultimi, pertanto, possono presentare domanda esclusivamente in aggregazione con le imprese (PMI e/o grandi imprese)

**Linea C:** le domande possono essere presentate esclusivamente da piccole e medie imprese singolarmente.

D. Quale è il numero minimo e massimo di soggetti che possono presentare domanda a valere sulle tre Linee?  
R.

**Linea A:** il numero minimo è costituito da 3 PMI. Si ricorda che è possibile la partecipazione di organismi di ricerca, in aggiunta alla predetta aggregazione, in qualità di partner del progetto.

**Linea B:** il numero minimo è costituito da una PMI o da una grande impresa. Si ricorda che è possibile la partecipazione di organismi di ricerca, in aggiunta alla/e impresa/e, in qualità di partner del progetto.

Per ciò che concerne il numero massimo di imprese partecipanti a valere sulle Linee A e B, **in caso di raggruppamenti di sole imprese (RTI)**, si ricorda la regola stabilita dall'articolo 3 del Bando per cui "Non saranno, inoltre, ammessi a finanziamento i progetti di raggruppamenti con imprese che partecipano alla realizzazione del progetto con un investimento inferiore al 10% dell'investimento complessivo".

Di conseguenza, ferma restando la possibilità di aggregazioni a valere sulle Linee A e B, sarà necessario prevedere, in relazione alla dimensione del progetto, un partenariato che possa essere in linea con l'applicazione della predetta norma.

Ad esempio, un progetto di ricerca, presentato a valere sulla Linea B, per un totale di investimento di € 15.000.000 (dimensione massima del progetto), non potrà prevedere un partenariato di 11 soggetti, in quanto per alcuni partner non verrebbe garantita la regola dell'investimento minimo del 10%.

Nel caso, invece, di raggruppamenti di imprese e organismi di ricerca (ATS), l'impresa non è obbligata a sostenere un minimo del 10% dell'investimento complessivo.

**Linea C:** il numero minimo e, allo stesso tempo, massimo è costituito da una PMI.

Si intende, pertanto, esclusa la partecipazione di grandi imprese, OR (partner), e possibilità di aggregazione tra partner.

D. Una stessa impresa può partecipare, come capofila e/o partner, a più progetti inseriti nella stessa Linea o nelle diverse linee A, B, C del Bando?

R. No. L'articolo 5 del Bando stabilisce che "...ciascuna impresa, sia in qualità di capofila che come partner, può presentare sul presente bando una sola domanda d'aiuto. Nel caso in cui una impresa abbia presentato due o più domande, anche se riferibili a progetti diversi e/o sulle linee di azione diverse (linea A, B o C), le stesse saranno dichiarate inammissibili con pregiudizio dei benefici spettanti agli altri soggetti dell'eventuale partenariato".

D. La regola, stabilita dall'articolo 5 del Bando, secondo la quale è possibile presentare sul Bando stesso una sola domanda di aiuto è valida anche per gli organismi di ricerca?

R. La suddetta regola vale esclusivamente per le imprese e non per gli organismi di ricerca. Essi, pertanto, possono partecipare, in qualità di partner, a più progetti di ricerca alle condizioni stabilite dal Bando per ciascuna linea di intervento.

D. E' possibile presentare progetti che riguardino esclusivamente lo Sviluppo Sperimentale?

R. Sì, è possibile presentare progetti che riguardino esclusivamente lo Sviluppo Sperimentale.

D. E' possibile presentare un progetto che riguarda per una parte la ricerca industriale e per l'altra lo sviluppo sperimentale?

R. Sì, è possibile presentare un progetto di cui una parte riguarda la ricerca industriale e l'altra lo sviluppo sperimentale.

D. Cosa si intende per Sviluppo sperimentale?

R. E' necessario fare riferimento alla definizione di "Sviluppo sperimentale" indicata all'interno dell'articolo 3 del Bando; essa stabilisce che è finanziabile un'attività finalizzata all'acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati".

Pertanto, per poter essere ammissibile a Bando, il progetto deve portare alla creazione di un impianto nuovo o notevolmente migliorato, potenzialmente replicabile o trasferibile in altri contesti produttivi. L'elemento di novità/innovatività del progetto sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione.

D. Quali sono le dimensioni minime e massime, nonché la durata del progetto per ciascuna linea?

R.

<b>LINEA A (rif.: articolo 6.1 per dimensione progetto e articolo 7 per durata progetto)</b>		
<b>Dimensione minima del progetto</b>	<b>Dimensione massima del progetto</b>	<b>Durata del Progetto</b>
Non saranno ammessi a finanziamento progetti di R&S, il cui costo totale sia inferiore a 250.000,00	Il limite massimo del costo totale per ogni progetto è pari a 3.000.000,00 €.	Il completamento del progetto non deve superare 24 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.T. + max 3 mesi in caso di proroga adeguatamente motivata.

<b>LINEA B</b>		
<b>Dimensione minima del progetto</b>	<b>Dimensione massima del progetto</b>	<b>Durata del Progetto</b>
Non saranno ammessi a finanziamento progetti di R&S, il cui costo totale sia inferiore a 3.000.000,00 €	Il limite massimo del costo totale per ogni progetto è pari a 15.000.000 €.	Il completamento del progetto non deve superare 24 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.T. + max 3 mesi in caso di proroga adeguatamente motivata.

<b>LINEA C</b>		
<b>Dimensione minima del progetto</b>	<b>Dimensione massima del progetto</b>	<b>Durata del Progetto</b>
Non saranno ammessi a finanziamento progetti di R&S, il cui costo totale sia inferiore a 250.000,00.	Il limite massimo del costo totale per ogni progetto è pari a 3.000.000 €.	Il completamento del progetto non deve superare 24 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.T. + max 3 mesi in caso di proroga adeguatamente motivata.

D. E' previsto un limite massimo di contributo concedibile a valere sulle tre Linee?

R. Il limite massimo è stabilito dall'articolo 6.3 del Bando esclusivamente per la Linea B. Premessi i sopra citati limiti minimo e massimo di costo totale del progetto, il contributo non potrà, infatti, superare i 7.500.000 €.

### **3. PERIODO DI APERTURA DEL BANDO**

D. Quale è il periodo di apertura del Bando?

R. L'articolo 15 del Bando stabilisce che ".le domande dovranno essere redatte esclusivamente on line, accedendo al sistema informatico al sito Internet <https://sviluppo.toscana.it/bandounico2012> e inoltrate per via telematica, a partire dalle ore 09.00 del 1 febbraio 2012 fino alle ore 17.00 del 15 marzo 2012, pena la non ammissibilità delle stesse...."

## 4. RISORSE DISPONIBILI E GRADUATORIA

D. Quali sono le risorse finanziarie disponibili per l'annualità 2011 a valere sulle tre Linee A, B e C?

R. Il primo paragrafo dell'articolo 4 del Bando stabilisce che "Le risorse disponibili per l'annualità 2011 ammontano a complessivi euro 3.494.512,09, così suddivise:

- euro 959.047,28 per la linea di intervento 1.5.a POR Creo FESR 2007-2013 (linea A del bando);
- euro 2.000.000,00 per la linea di intervento 1.6 POR Creo FESR 2007-2013 (linea B del bando);
- euro 535.464,81 per la linea di intervento 1.6 POR Creo FESR 2007-2013 (linea C del bando).

D. Nel corso del 2012 quante risorse finanziarie saranno messe a disposizione a valere sulle tre Linee?

R. Il secondo paragrafo dell'articolo 4 del Bando dispone che "In base a quanto previsto dalla delibera di Giunta regionale n. 1082 del 5 dicembre 2011 e dalla delibera n. 1242 del 27 dicembre 2011, nel corso del 2012 saranno messe a disposizione per l'attivazione del presente bando ulteriori risorse pari a 70 milioni di euro, così suddivise:

- euro 20 milioni per la linea di intervento 1.5.a POR Creo FESR 2007-2013 (linea A del bando), concedibili nella forma dell'aiuto non rimborsabile (in conto capitale) a favore delle PMI in forma aggregata;
- Euro 47 milioni per la linea di intervento 1.6 POR Creo FESR 2007-2013 (linea B del bando), concedibili nella forma dell'aiuto non rimborsabile (in conto capitale) a favore delle PMI e nella forma combinata dell'aiuto rimborsabile (in conto capitale) e non rimborsabile (finanziamento agevolato) a favore delle grandi imprese;
- Euro 3 milioni per la linea di intervento 1.6 POR Creo FESR 2007-2013 (linea C del bando), concedibili nella forma dell'aiuto non rimborsabile (in conto capitale) a favore delle PMI singole.

D. Sono previste ulteriori risorse finanziarie in aggiunta a quelle sopra menzionate?

R. Il terzo paragrafo dell'articolo 4 del Bando stabilisce "Alle precedenti risorse potranno aggiungersi ulteriori 70 milioni di euro provenienti dal "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti di ricerca", (in seguito FRI ricerca) di cui alla legge 30 dicembre 2004 n.311 e alla legge 27 dicembre 2006, n.269, quando tale Fondo potrà essere concretamente attivato."

D. A cosa serviranno le ulteriori risorse del FRI?

R. Tali risorse saranno utilizzate per finanziare, secondo le condizioni che la Giunta regionale definirà, i progetti posizionati in graduatoria, ma non finanziati per esaurimento di risorse, previa verifica del mantenimento e/o sussistenza dei requisiti di accesso da parte dei beneficiari al fondo rotativo.

D. In che modo verranno attribuite le risorse finanziarie già disponibili?

R. L'articolo 4 del bando dispone che "Le risorse disponibili sono attribuite separatamente a ciascuna linea di azione e assegnate ai beneficiari in base a tre distinte graduatorie ordinate secondo il punteggio ottenuto dal progetto in sede di valutazione tecnico-scientifica, nei limiti delle assegnazioni".

D. Quale sarà il metodo di assegnazione delle risorse con riferimento ai progetti prioritari di ciascuna Linea?

R. Secondo il dettato dell'articolo del Bando, premesse le tre graduatorie (una per Linea del Bando), la graduatoria di ciascuna linea di azione sarà suddivisa in due fasce: la fascia dei progetti appartenenti agli ambiti prioritari ai sensi della Delibera Giunta regionale n. 1242 del 27 dicembre 2011 e la fascia dei progetti non appartenenti a quegli ambiti prioritari.

Per ciascuna linea di azione, le risorse verranno assegnate fino ad esaurimento delle stesse ai progetti ammessi in ordine di punteggio della graduatoria, con precedenza per i progetti appartenenti alla fascia prioritaria.

---

## 5. SOGGETTI BENEFICIARI

D. Quali sono i soggetti beneficiari del Bando Unico R&S 2012?

R. L'articolo 5 del Bando stabilisce che "Possono essere beneficiari degli aiuti piccole, medie e grandi imprese, singole o in forma aggregata con o senza organismi di ricerca, come specificato per ciascuna linea di azione A, B e C.

I destinatari del Bando sono, pertanto:

- PMI (piccole e medie imprese): a valere su tutte le Linee;

- GI (grandi imprese): a valere esclusivamente sulla Linea B
- organismi di ricerca, esclusivamente se presenti in collaborazione con impresa/e: a valere sulle Linee A e B

## 5.1 IMPRESE

D. Cosa si intende per PMI?

R. Per comprendere la definizione di PMI, è necessario fare riferimento alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 (2003/361/CE) pubblicata nella G.U.U.E. L.124 del 20 maggio 2003 e sue successive modifiche, recepita dal Decreto M.A.P. del 18 aprile 2005 pubblicato in G.U. n. 238/2005 (vd. articolo 2 del Bando)

D. Le microimprese possono partecipare al Bando?

R. La categoria delle microimprese, secondo il dettato della Raccomandazione della Commissione 2006/C 323/01, recepita dal Decreto M.A.P. del 18 aprile 2005, è ricompresa nella definizione di PMI, unitamente alla categoria delle piccole imprese e delle medie imprese (vd. definizioni articolo 3 del Bando).

D. Possono accedere al Bando le imprese artigiane?

R. Sì, possono sicuramente accedere anche le imprese artigiane, purché in possesso di un codice di attività ATECO ISTAT 2007 ammissibile ai sensi degli articoli 6.1, 6.2 e 6.3 del Bando.

D. Le PMI possono presentare domanda a valere su tutte le Linee del Bando?

R. Sì. Le PMI possono presentare domanda a valere su tutte le Linee del Bando.

Linea A: le PMI devono presentare domanda di aiuto necessariamente in forma aggregata, in numero non inferiore a 3.

Linea B: le PMI possono presentare domanda sia singolarmente che in forma aggregata.

Linea C: le PMI devono presentare domanda esclusivamente in forma singola. E', infatti, esclusa la possibilità di aggregazione tra imprese.

D. Cosa si intende per "Grandi Imprese"?

R. Per Grandi imprese si intendono le imprese che non rientrano nella definizione di piccole e medie imprese ai sensi della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 (2003/361/CE) pubblicata nella G.U.U.E. L.124 del 20 maggio 2003 e sue successive modifiche, recepita dal Decreto M.A.P. del 18 aprile 2005 (G.U. n. 238/2005).

D. Un'impresa partecipata da enti pubblici come si qualifica a livello di dimensione aziendale?

R. Secondo il dettato dell'articolo dell'articolo 3 comma 8 del D.M. 18 aprile 2005 che ha recepito la raccomandazione 2003/361/CE, "Ad eccezione dei casi riportati nel precedente comma 3 (articolo3), un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici".

D. Le imprese di grandi dimensioni possono presentare domanda a valere su tutte le Linee del Bando?

R. No. Le grandi imprese possono presentare domanda esclusivamente a valere sulla Linea B del Bando

D. Le grandi imprese, a valere sulla Linea B del Bando, possono presentare domanda singolarmente o in aggregazione?

Per ciò che concerne la Linea B, le grandi imprese possono presentare domanda di aiuto sia singolarmente che in forma aggregata.

D. Quale forma giuridica deve avere un'impresa per poter presentare domanda?

R. Possono presentare domanda le imprese regolarmente costituite nelle forme giuridiche previste dall'ordinamento italiano, anche di consorzio o di società consortile.

D. Il consorzio può presentare domanda anche a titolo individuale, come singolo partecipante, indipendentemente dalle imprese consorziate?

R. Sì. In questo caso, secondo il disposto dell'articolo 3 del Bando, "...in tal caso lo stesso ....dovrà possedere tutti i requisiti soggettivi di ammissibilità richiesti alle singole imprese".

D. Al momento della presentazione della Domanda di aiuto, la nuova azienda deve essersi già costituita?

R. Sì, al momento della presentazione della Domanda di aiuto l'impresa deve risultare già costituita, ossia iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio.

Con l'iscrizione al Registro Imprese, infatti, vengono denunciati dall'impresa anche dati economici, quali l'attività svolta, vale a dire il Codice ATECO che verrà valutato ai fini dell'ammissibilità della Domanda per ciascuna impresa richiedente.

D. Quante domande può presentare un'impresa sul Bando, come capofila o come partner di aggregazione tra imprese?

R. L'articolo 5 del Bando stabilisce che "ciascuna impresa, sia in qualità di capofila che come partner, può presentare sul presente bando una sola domanda d'aiuto".

D. Cosa accade se una medesima impresa presenta, in qualità di capofila o di partner, più domande a valere sulla stessa Linea o su Linee diverse?

R. L'articolo 5 del Bando dispone che "Nel caso in cui una impresa abbia presentato due o più domande, anche se riferibili a progetti diversi e/o sulle linee di azione diverse (linea A, B o C), le stesse saranno dichiarate inammissibili con pregiudizio dei benefici spettanti agli altri soggetti dell'eventuale partenariato".

D. Un'impresa che ha in corso di realizzazione un progetto finanziato a valere sul Bando Unico 2008, può presentare domanda a valere sul Bando Unico 2012.

R. Sì. Un'impresa può presentare domanda di contributo a valere sul Bando Unico R&S 2012, anche se è in corso un altro progetto finanziato sul Bando Unico R&S anno 2008, purché tale ultimo progetto abbia ad oggetto costi e spese effettuate su attività differenti rispetto al precedente.

### **5.1.1 IMPRESE - REQUISITO DELL'UBICAZIONE NEL TERRITORIO REGIONALE**

D. Dove devono essere ubicate le imprese per essere ammesse a beneficiare del contributo?

R. Secondo il dettato dell'articolo 5 del Bando "Le imprese devono essere ubicate nel territorio regionale e regolarmente iscritte presso la CCIAA, ed esercitare un'attività economica, identificata come prevalente, per l'unità locale che realizza il progetto, di cui alla "Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007", nelle sezioni B, C, D, E, F, H, J, M, N, R."

D. Può partecipare al Bando un'impresa con sede legale non toscana, ma con sede operativa in Toscana o possono partecipare solo le imprese con sede legale in Toscana?

R. L'articolo 5 del Bando, quando stabilisce per tutte e tre le Linee, che "Le imprese devono essere ubicate nel territorio regionale e regolarmente iscritte presso la CCIAA, ed esercitare un'attività economica, identificata come prevalente, per l'unità locale che realizza il progetto", intende specificare che possono presentare domanda di finanziamento a valere sul Bando in oggetto sia le imprese che hanno sede legale che le imprese che hanno sede/i operativa/e sul territorio regionale e risultino regolarmente registrate presso la C.C.I.A.A.

Nel caso in cui, però, la domanda di finanziamento faccia riferimento alla sede operativa sul territorio regionale, la stessa sede dovrà risultare da visura camerale come sede operativa con attività prevalente nel settore ammissibile al Bando secondo i codici ATECO ISTAT 2007 descritti perentoriamente, per tutte e tre le Linee, all'interno dell'articolo 5 del Bando.

In tal caso il progetto deve essere relativo alla sede operativa e presso di essa si deve svolgere e realizzare.

D. In caso di domanda presentata da più imprese aggregate il requisito dell'ubicazione deve sussistere per tutte le imprese partecipanti all'aggregazione o è sufficiente che tale requisito sia posseduto dall'impresa capofila?

R. In caso di domanda presentata da più imprese aggregate, il requisito dell'ubicazione, come sopra descritto, deve sussistere per tutte le imprese partecipanti all'aggregazione.

## 5.1.2 IMPRESE – REQUISITO DEL CODICE ATECO

D. Quali sono i Codici ATECO ISTAT?

R. I codici ATECO ISTAT rappresentano le attività economiche con le quali le imprese sono state censite presso la Camera di Commercio.

D.: Quali sono i codici ATECO ISTAT ammissibili a Bando?

R. I Codici ATECO ammissibili al Bando sono i Codici ATECO ISTAT 2007 delle sezioni indicate all'interno dell'articolo 5 del Bando: "Le imprese devono essere ubicate nel territorio regionale e regolarmente iscritte presso la CCIAA, ed esercitare un'attività economica, identificata come prevalente, per l'unità locale che realizza il progetto, di cui alla "Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007", **nelle sezioni B, C, D, E, F, H, J, M, N, R.**".

D. I codici ATECO ISTAT 2007 ammissibili a Bando sono uguali per tutte e tre le Linee di azione?

R. Sì. I codici ATECO ISTAT 2007 ammissibili a Bando sono uguali per tutte le Linee di azione – A, B e C - e sono elencati all'interno dell'articolo 5 del Bando.

D. Sono ammissibili progetti presentati da imprese con sede legale e operativa fuori dal territorio regionale?

R. No. La sede dell'impresa, legale o operativa deve risultare, da visura, all'interno del territorio regionale.

D. Il codice ATECO ISTAT 2007 ammissibile deve essere il prevalente o il secondario dell'impresa?

R. Il codice ATECO ISTAT 2007 ammissibile deve risultare, da visura, codice di attività prevalente per la sede di svolgimento del progetto, sede legale o operativa toscana prescelta.

D. E' ammissibile un progetto presentato da un'impresa che sceglie come sede di svolgimento del progetto la sede operativa toscana con codice di attività secondario ammissibile a Bando?

R. No. Il codice di attività ammissibile tra quelli previsti da Bando deve risultare codice di attività prevalente e non secondario per l'unità locale toscana di svolgimento del progetto.

D. In caso di domanda presentata da più imprese aggregate, tutte le imprese devono possedere un Codice ATECO ammissibile per la Linea sulla quale si desidera presentare il progetto o è sufficiente che l'impresa Capofila possieda u Codice ATECO ammissibile?

R. In caso di domanda presentata da "aggregazioni tra imprese", tutte le imprese richiedenti il beneficio devono rientrare nelle categorie ISTAT ATECO 2007, così come indicate, per tutte le Linee, all'interno dell'articolo 5 del Bando

D. Dove è possibile reperire il documento "Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007"?

R. La "Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007" è reperibile sul sito regionale [www.regione.toscana/creo](http://www.regione.toscana/creo) oppure sul sito [www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco](http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco).

### **5.1.3 IMPRESE – REQUISITO DI “IMPRESE ECONOMICAMENTE E FINANZIARIAMENTE SANE”**

D. Cosa si intende per “Imprese economicamente e finanziariamente sane”?

R. Secondo il dettato dell'articolo 3 del Bando “sono considerate imprese economicamente e finanziariamente sane e, quindi, non in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria di cui alla Comunicazione GU C 244 dell'1.10.2004, tutte quelle imprese che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e che rispondono, per tipologia di società, a determinati requisiti elencati all'interno dell'articolo sopra citato.

D. Quali requisiti deve possedere una società per essere considerata “economicamente e finanziariamente sana”?

R. Affinché una società possa essere considerata “economicamente e finanziariamente sana”, ai sensi dell'articolo 3 del Bando, devono verificarsi contemporaneamente due condizioni: nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari non deve avere perso più della metà del capitale sociale e nel corso degli ultimi dodici mesi non deve avere perso più di un quarto di tale capitale.

D. Quando, all'interno della definizione “Imprese economicamente e finanziariamente sane”, l'articolo 3 stabilisce “...nel corso degli ultimi dodici mesi non deve avere perso più della metà del capitale” a quale periodo fa riferimento?

R. Quando il Bando cita gli “...ultimi dodici mesi” fa riferimento all'ultimo esercizio contabile chiuso e approvato precedentemente alla data di presentazione della domanda di aiuto.

D. Quale è, in concreto, il metodo per valutare lo “stato di difficoltà delle imprese”?

R. E' necessario fare riferimento ai contenuti della Comunicazione della Commissione europea “Orientamenti comunitari sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2004/C 244/02)” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1 ottobre 2004.

In particolare, nei casi in cui la perdita che ha intaccato il capitale sociale di oltre un quarto sia stata ripianata ai sensi della disciplina comunitaria sopra citata, l'impresa non è considerata in difficoltà; la perdita, infatti, va confrontata con il patrimonio netto e lo stesso non deve essere stato eroso al punto di ridurre il capitale sociale.

D. Quali documenti devono produrre le PMI al fine della dimostrazione del requisito di “impresa economicamente e finanziariamente sana”?

R. Le PMI dovranno produrre, secondo la tipologia di impresa, la seguente documentazione:

- per le imprese obbligate alla redazione del bilancio: ultimi due bilanci, vale a dire copia del bilancio approvato (comprensivo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) relativo ai due esercizi precedenti la data di presentazione della domanda di finanziamento;
- per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio: copia del quadro E e G relativo al reddito d'impresa delle ultime tre dichiarazioni dei redditi precedenti la data di presentazione della Domanda delle agevolazioni e ove i suddetti quadri non siano sufficienti il prospetto delle attività e passività;
- per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso il primo bilancio, la situazione economica e patrimoniale di periodo.

D. Premessa la presentazione di due bilanci, quali bilanci, facendo un esempio, deve presentare un'impresa?

R. Se un'impresa approverà e depositerà il bilancio relativo all'anno 2011 entro il termine di presentazione della domanda di agevolazione, l'impresa dovrà presentare il bilancio relativo all'anno 2011 ed il bilancio relativo all'anno 2010; diversamente, vale a dire in caso di mancata approvazione del bilancio relativo all'anno 2011 entro il termine ultimo per la presentazione della domanda di contributo, l'impresa dovrà allegare il bilancio 2010 ed il bilancio 2009.

D. Quali documenti devono produrre le grandi imprese al fine della dimostrazione del requisito di "impresa economicamente e finanziariamente sana"?

R. Le grandi imprese, oltre alla documentazione elencata all'interno dell'allegato 10 del Bando, ai fini del requisito sopra menzionato, dovranno produrre la seguente documentazione:

- copia del bilancio approvato degli ultimi due esercizi; situazione economica e patrimoniale di periodo aggiornata a data non anteriore a 4 mesi alla data di presentazione della domanda;
- per le imprese costituite da meno di 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione: primo bilancio (se esiste); situazione economica e patrimoniale di periodo.

D. In caso di domanda presentata da più imprese aggregate, tutte le imprese devono essere "economicamente e finanziariamente sane"?

R. Sì. In caso di domanda presentata da "aggregazioni tra imprese", tutte le imprese richiedenti il beneficio devono risultare "imprese economicamente e finanziariamente sane" ai sensi dell'articolo 3 del Bando e della Disciplina comunitaria sopra citata.

#### **5.1.4 IMPRESE – REQUISITO DI "AFFIDABILITA' ECONOMICA E FINANZIARIA"**

D. Come si determina l'affidabilità economico-finanziaria di un'impresa?

R. Secondo il dettato della nota 4 dell'articolo 5 del Bando, l'affidabilità economico-finanziaria di un'impresa si determina secondo la seguente formula:  $CN/(CP-I)$ .

D. Cosa si intende per CN: il capitale netto o il patrimonio netto?

R. Ai fini del calcolo dell'indice di affidabilità economico-finanziaria, per "capitale netto" si intende il patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda di aiuto.

D. Per le imprese di nuova costituzione quale è il valore del capitale netto?

R. Per le imprese di nuova costituzione il valore del capitale netto coincide con il capitale sociale risultante dall'atto costitutivo, qualora, alla data di presentazione della domanda di aiuto, non sia ancora avvenuta l'approvazione del bilancio relativo al primo esercizio.

D. Cosa può essere considerato ad incremento di CN?

R. Secondo il dettato della nota 4 dell'articolo 5 del Bando, ad incremento di CN potranno essere considerati:

- a) un aumento di capitale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risulti comunque deliberato, ai sensi del Codice Civile, alla data di presentazione della domanda, ovvero
- b) l'eventuale quota di capitale sociale riportata nell'ultimo bilancio approvato e non ancora versata, risultante dalla voce "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti" di cui alla voce a) dell'attivo dello stato patrimoniale, ovvero
- c) eventuali versamenti in conto capitale deliberati dai soci successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato.

D. In un progetto presentato da un partenariato di imprese, cosa si intende per CN?

R. Per CN si intende il capitale netto della "singola impresa" e non quello derivante dalla somma dei capitali netti di tutte le imprese facenti parte del partenariato.

D. In un progetto presentato da un partenariato di imprese, cosa si intende per CP?

R. Per CP si intende la somma dei costi complessivi del progetto "della singola impresa" indicati in domanda e non la somma dei costi totali del progetto (somma dei costi di tutte le imprese partner del progetto).

D. In un progetto presentato da un partenariato di imprese, cosa si intende per I?

R. Per I si intende importo del contributo richiesto dalla "singola impresa" e non il totale del contributo del progetto (somma dei contributi di tutte le imprese partner del progetto).

D. Per le grandi imprese che cosa deve intendersi per I?

R. Per le grandi imprese il parametro "I" si riferisce esclusivamente all'aiuto non rimborsabile sulla base della compilazione dell'allegato 3 del Bando. La grande impresa, infatti, all'interno dell'allegato 3, deve inserire esclusivamente le intensità di aiuto previste per l'aiuto non rimborsabile - in base alla sua natura (grande impresa) e alla tipologia di attività svolta (ricerca industriale o sviluppo sperimentale) e al tipo di partenariato del progetto - dalle tabelle inserite all'interno dell'articolo 11 del Bando.

D. Come deve essere interpretata e applicata la formula per la valutazione dell'indice di affidabilità economico-finanziaria delle imprese?

R. La formula finale è la seguente:  $CN \text{ singola impresa} / (CP \text{ singola impresa} - I \text{ singola impresa})$

D. Quale deve essere il valore dell'indice di affidabilità economico-finanziaria di ciascuna impresa?

R. Secondo il dettato dell'articolo 5 del Bando, il valore dell'indice di affidabilità economico-finanziaria di ciascuna impresa partecipante al progetto, calcolato secondo la formula indicata dal Bando stesso, dovrà essere superiore a 0,2.

D. In caso di domanda presentata da più imprese aggregate, tutte le imprese devono avere un indice di affidabilità economico-finanziaria superiore a 0,2?

R. Sì. In caso di domanda presentata da "aggregazioni tra imprese", ciascuna impresa richiedente il beneficio devono avere un indice di affidabilità economico-finanziaria superiore a 0,2.

D. Cosa accade nel caso in cui una o più imprese partner del progetto abbiano un indice di affidabilità economico-finanziaria inferiore a 0,2?

R. Nel caso in cui una o più imprese partner del progetto abbia un indice di valore inferiore a quanto sopra, il progetto non sarà ammissibile.

## 5.2 ORGANISMI DI RICERCA - BENEFICIARI

D. Cosa si intende per organismo di ricerca?

R. Secondo il dettato della "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" - Disciplina RSI – Comunicazione della Commissione 2006/C 323/01, ripreso dalla definizione dell'articolo 3 del Bando, per organismo di ricerca si intende: un soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti.

D. In quale veste può partecipare l'organismo di ricerca al progetto?

R. L'organismo di ricerca può partecipare ad un progetto presentato a valere sul Bando Unico R&S 2012 con due modalità:

- 1) in qualità di fornitore di servizi di ricerca (ricerca contrattuale),
- 2) in qualità di partner, dando luogo ad una collaborazione effettiva tra imprese e organismi di ricerca.

D. Un organismo di ricerca può essere contemporaneamente fornitore e partner per uno stesso progetto?

R. L'articolo 3 del Bando stabilisce che "E' fatto divieto per un OR essere contemporaneamente fornitore e partner per lo stesso progetto di ricerca".

D. L'organismo di ricerca può essere capofila di un progetto presentato a valere sul Bando Unico R&S 2012?

R. No. Secondo la definizione di "Soggetto capofila" dell'articolo 3 del Bando "...Nei partenariati che coinvolgono imprese e OR il capofila deve essere necessariamente un'impresa".

D. Gli organismi di ricerca possono presentare domanda di aiuto, in qualità di partner, a valere su tutte e tre le Linee del Bando?

R. No. Gli organismi di ricerca possono presentare domanda di aiuto, esclusivamente in qualità di partner, esclusivamente a valere sulle Linee A e B del Bando.

I destinatari della Linea C del Bando, infatti, sono esclusivamente le PMI singole. Gli organismi di ricerca non sono previsti in qualità di partner del progetto, ma eventualmente in qualità di fornitori di servizi di ricerca.

D. La regola, stabilita all'interno dell'articolo 5 del Bando, per la quale "...ciascuna impresa, sia in qualità di capofila che come partner, può presentare sul presente bando una sola domanda d'aiuto...." vale anche per gli organismi di ricerca?

R. La regola, stabilita all'interno dell'articolo 5 del Bando, per la quale "...ciascuna impresa, sia in qualità di capofila che come partner, può presentare sul presente bando una sola domanda d'aiuto...." vale esclusivamente per le imprese. Gli organismi di ricerca possono partecipare, in qualità di partner, a più progetti di ricerca alle condizioni stabilite dal Bando per ciascuna linea di intervento.

D. Nel caso di partecipazione dell'organismo di ricerca ad un progetto a valere sulle Linee A e B del Bando, è stabilito un numero minimo di imprese in aggregazione con il predetto organismo?

R. Ai fini dell'ammissibilità del progetto è necessario distinguere le due Linee – A e B – del Bando:

1) la Linea A si rivolge ad un minimo di n. 3 PMI. Pertanto, se l'organismo di ricerca partecipasse ad un progetto a valere sulla Linea A, deve aggregarsi con un minimo di 3 imprese;

2) la Linea B è aperta a PMI e grandi imprese singolarmente o in aggregazione. L'organismo di ricerca, ai fini dell'ammissibilità del progetto può, dunque, essere partner anche di una sola PMI o di una sola grande impresa.

Aggregazioni numericamente più elevate possono dare diritto a maggiorazioni dell'intensità di aiuto secondo il disposto e le combinazioni previste dall'articolo 11 del Bando.

D. Gli organismi di ricerca, che partecipano al progetto in qualità di partner, possono avere sede legale e/o operativa fuori dal territorio regionale?

R. No. Secondo il dettato dell'ultimo capoverso dell'articolo 5 del Bando "Gli organismi di ricerca, che partecipano al progetto in qualità di partner, devono avere necessariamente sede legale e/o operativa all'interno del territorio regionale.

D. Quale è la percentuale di partecipazione minima al progetto da parte di un organismo di ricerca?

R. L'articolo 3 del Bando, all'interno della definizione "Collaborazione effettiva tra imprese e organismi di ricerca" stabilisce che si realizza collaborazione effettiva tra organismo di ricerca e imprese "...nel caso in cui l'organismo di ricerca sostiene non meno del 10% dei costi ammissibili del progetto...".

D. Nel caso di partecipazione al progetto di più organismi di ricerca, ciascuno può sostenere una percentuale minima del 10% dei costi ammissibili del progetto?

R. No. La partecipazione al progetto da parte degli organismi di ricerca nella percentuale minima del 10% si intende cumulativa.

Infatti, la definizione "Collaborazione effettiva tra imprese e organismi di ricerca" dell'articolo 3 del Bando statuisce che "...Nel caso di più organismi di ricerca, il valore cumulativo dei costi ammissibili non può essere inferiore al 10%".

D. Quale è la percentuale di partecipazione massima al progetto da parte di un organismo di ricerca?

R. L'articolo 3 del Bando, all'interno della definizione "Aggregazione tra soggetti diversi" recita: "Nel caso di aggregazione tra imprese e organismi di ricerca (ATS), questi ultimi, cumulativamente, non possono sostenere più del 30% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione".

D. Nel caso di partecipazione al progetto di più organismi di ricerca, ciascuno può sostenere una percentuale massima del 30% dei costi ammissibili del progetto?

R. No. La partecipazione al progetto da parte degli organismi di ricerca nella percentuale massima del 30% si intende cumulativa.

Infatti, la definizione "Aggregazione tra soggetti diversi" recita: "Nel caso di aggregazione tra imprese e organismi di ricerca (ATS), questi ultimi, **cumulativamente**, non possono sostenere più del 30% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione".

D. Ai fini della partecipazione ad un medesimo progetto, due Istituti dello stesso Ente di ricerca (ad esempio Università o CNR) vengono considerati due organismi di ricerca distinti?

Sì. All'interno di uno stesso progetto due Istituti di un medesimo Ente di ricerca (Dipartimenti di Università o Istituti del CNR) vengono considerati due organismi di ricerca distinti, purchè entrambi rivestano il ruolo di partner. Nel caso di Istituti di un medesimo Ente di ricerca che rivestono l'uno il ruolo di partner e l'altro quello di fornitore, opera la limitazione da bando che vieta agli O.R. di essere contemporaneamente partner e fornitore nello stesso progetto.

D. Ai fini della firma della documentazione prevista dal Bando, cosa si intende per "rappresentante legale" dell'organismo di ricerca in caso di Università?

R. Per "rappresentante legale" dell'organismo di ricerca si intende chi ha il potere, derivante da un regolamento interno, di sovrintendere all'attività della struttura e di firmare gli atti afferenti all'organismo.

D. Nel caso di due Dipartimenti di un'Università, che partecipano allo stesso progetto in qualità di partner, la firma della documentazione prevista dal Bando può essere apposta, in entrambi i casi, dal Rettore?

R. Sì. Il Rettore, infatti, è il Legale rappresentante dell'Università per antonomasia.

D. Nel caso di partecipazione al progetto da parte di un Dipartimento dell'Università, la firma può essere apposta dal Direttore del Dipartimento?

R. Sì. Il Direttore ha il potere, delegato dal Rettore, di svolgere attività specifiche riferite al singolo Dipartimento. Di conseguenza, ciascun Direttore avrà potere di firma degli atti che coinvolgono lo specifico Dipartimento.

D. Un Ospedale può partecipare al Bando come ente di ricerca?

R. Gli ospedali sono istituzioni per l'assistenza sanitaria facenti parte delle ASL, Aziende Sanitarie Locali, Enti dotati di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.

Il D.Lgs. 502/92 ha sancito il passaggio, per le aziende sanitarie, dalla contabilità finanziaria, tipica degli enti pubblici, alla contabilità generale (economico- patrimoniale) caratteristica delle imprese private.

Inoltre, secondo le definizioni dell'art.3 del Bando in oggetto, l'ospedale non ha come finalità quella di svolgere attività di ricerca e l'ASL, come impresa, non è ammissibile per i codici ATECO

Pertanto, le ASL non possono essere equiparate agli organismi di ricerca e non possono partecipare al Bando neppure come imprese.

### 5.3 AGGREGAZIONE TRA SOGGETTI DIVERSI

D. Cosa si intende per "aggregazione tra soggetti diversi"?

R. Secondo la definizione dell'articolo 3 del Bando, per "Aggregazione tra soggetti diversi" si intende "...un insieme di soggetti che collaborano per realizzare un progetto comune di investimento.."

D. Quali sono le forme di aggregazione previste dal Bando?

R. L'articolo 3 del Bando stabilisce che le forme di aggregazione possibile a valere sul Bando sono le seguenti:

- Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI);
- Associazione Temporanea di Scopo (ATS);
- consorzio o società consortile;
- reti di impresa ai sensi della legge 33/2009.

D. Quando si realizza il Raggruppamento Temporaneo di Imprese?

R. Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese si realizza nel caso in cui l'aggregazione riguardi solo imprese (art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006).

D. Quando si realizza l'Associazione Temporanea di Scopo?

R. L'Associazione Temporanea di Scopo si realizza nel caso in cui l'aggregazione riguardi imprese e organismi di ricerca (art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006);

D. Quando si realizza il consorzio o la società consortile?

R. Il consorzio o la società consortile dovranno essere costituite ai sensi delle disposizioni degli artt. 2602 e seguenti del Codice Civile e non dovranno avere durata inferiore ad anni cinque.

D. A quali condizioni sono ammesse le reti di impresa ai sensi della legge 33/2009?

R. Le reti di impresa, ai sensi della legge 33/2009, per accedere ai finanziamenti dovranno costituirsi in una delle forme seguenti: RTI, ATS, consorzio o società consortile.

D. Il consorzio può rappresentare di per sé aggregazione?

R. Sì. Il consorzio può rappresentare aggregazione partecipando necessariamente come capofila per le sue consorziate; in questo caso il consorzio deve indicare quali imprese dello stesso consorzio partecipano al progetto e tutti i partecipanti devono avere i requisiti di ammissibilità previsti dal Bando.

D. Il consorzio può presentare domanda a titolo individuale?

R. Sì. Il consorzio può presentare domanda a titolo individuale; in questo caso il consorzio non deve indicare tutte le imprese che fanno parte del consorzio stesso. Solo il consorzio, infatti, come soggetto giuridico unico, deve possedere i requisiti di ammissibilità previsti dal Bando.

D. In caso di aggregazione tra soggetti diversi, tutte le imprese partecipanti all'aggregazione devono essere in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall'articolo 5 del Bando?

R. Sì. In caso di aggregazione tra soggetti diversi, tutte le imprese partecipanti all'aggregazione devono essere in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall'articolo 5 del Bando: ubicazione all'interno del territorio regionale, codice ATECO ammissibile a Bando, requisito di impresa economicamente e finanziariamente sana, indice di affidabilità economico-finanziaria superiore al valore 0,2.

D. In caso di aggregazione tra soggetti diversi, tutti gli organismi di ricerca partecipanti all'aggregazione devono essere in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dalla definizione dell'articolo 3 del Bando e dall'articolo 5 del Bando (per ciò che concerne l'ubicazione sul territorio regionale)?

R. Sì. In caso di aggregazione tra soggetti diversi tutti gli organismi di ricerca partecipanti all'aggregazione devono essere in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dalla definizione dell'articolo 3 del Bando [(a) l'assenza di scopo di lucro, inteso come reinvestimento di tutti gli utili in attività di ricerca (risultante da Statuto); b) lo svolgimento di attività di ricerca quale attività principale con relativa diffusione dei risultati, c) l'accesso paritario e non preferenziale, da parte delle imprese in grado di esercitare un'influenza dominante, alle capacità di ricerca dell'ente medesimo e ai risultati prodotti]] e dall'articolo 5 del Bando (ubicazione all'interno del territorio regionale)

D. Cosa accade se, nel caso di aggregazione tra soggetti diversi, una delle imprese partner del progetto risulta mancante di uno dei requisiti di ammissibilità previsti dal Bando?

R. L'articolo 5 del Bando stabilisce che "Nel caso di aggregazioni di più soggetti, il mancato possesso dei requisiti di ammissibilità da parte di un singolo proponente, determinerà l'inammissibilità della domanda con pregiudizio dell'intero partenariato". Il progetto presentato dal partenariato risulterà, di conseguenza, inammissibile.

D. In caso di aggregazione tra soggetti diversi, quale è la percentuale di partecipazione minima al progetto da parte di ciascuna impresa?

R. La definizione "Aggregazione tra soggetti diversi" stabilisce "Non saranno.....ammessi a finanziamento i progetti di raggruppamenti con imprese che partecipano alla realizzazione del progetto con un investimento inferiore al 10% dell'investimento complessivo".

E' necessario distinguere due casistiche:

1) raggruppamento di sole imprese (RTI): la partecipazione al progetto da parte di ciascuna impresa non deve essere inferiore al 10% dell'investimento complessivo.

2) raggruppamento di imprese e organismo/i di ricerca (ATS): la partecipazione al progetto da parte di ciascuna impresa può essere inferiore al 10% dell'investimento complessivo. Il limite minimo di partecipazione al progetto nella percentuale del 10% vale esclusivamente per gli organismi di ricerca: essi, cumulativamente, non possono sostenere una percentuale di partecipazione al progetto inferiore al 10% dell'investimento complessivo.

D. In caso di aggregazione tra soggetti diversi, quale è la percentuale di partecipazione massima al progetto da parte di ciascuna impresa?

R. La definizione "Aggregazione tra soggetti diversi" stabilisce "Nel caso di aggregazione di sole imprese (RTI), nessuna di esse deve sostenere da sola più del 70% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione". Ciascuna impresa partecipante ad un progetto in aggregazione non deve, pertanto, sostenere una percentuale superiore al 70% dell'investimento complessivo del progetto.

D. Sono ammessi progetti con oltre 10 partner?

R. La regola stabilita dall'articolo 3 del Bando per cui "Non saranno, inoltre, ammessi a finanziamento i progetti di raggruppamenti con imprese che partecipano alla realizzazione del progetto con un investimento inferiore al 10% dell'investimento complessivo", **nel caso di raggruppamenti di sole imprese**, è inderogabile sia per la Linea A che per la Linea B del Bando (la Linea C, infatti, è aperta esclusivamente alle imprese singole). Pertanto, sarà necessario verificare, per ciascuna Linea, la dimensione massima del progetto e prevedere un partenariato che possa essere in linea con l'applicazione della predetta norma.

Per le percentuali di partecipazione minima e massima stabilite dal Bando per gli organismi di ricerca, si rimanda al precedente punto 5.2 (Organismi di ricerca – Beneficiari) del presente documento.

D. È possibile che un socio di un'impresa, che partecipa al progetto con un'altra impresa, abbia in quest'ultima una partecipazione societaria?

R. La definizione di "Aggregazione tra soggetti diversi" prevista all'interno dell'articolo 3 del Bando stabilisce che "... Le imprese che si presentano in forma di aggregazione non devono essere fra loro associate o collegate, secondo la nozione di associazione e collegamento prevista dall'art. 3 della Raccomandazione Comunitaria 2003/361/CE..."

Per valutare l'ammissibilità della domanda di contributo da presentare da parte dell'aggregazione tra imprese, è necessario, pertanto, verificare nel dettaglio, ai sensi della sopra citata raccomandazione comunitaria e del D.M. 18 aprile 2005 con il quale è stata recepita a livello italiano, le relazioni esistenti tra le imprese aggregate e le quote detenute dal socio di cui trattasi in entrambe le imprese.

D. Cosa accade se due imprese, che si presentano in partenariato per la presentazione di un progetto a valere sul Bando, dovessero risultare associate o collegate ai sensi della Raccomandazione Comunitaria 2003/361/CE?

R. La nota 2 della definizione "Aggregazione tra soggetti diversi" presente all'interno dell'articolo 3 del Bando statuisce che Nel caso uno o più soggetti dell'aggregazione dovessero risultare associati o collegati ai sensi della suddetta Raccomandazione Comunitaria 2003/361/CE la domanda di contributo sarà ritenuta inammissibile con pregiudizio dell'intero partenariato".

D. Possono instaurarsi alleanze e collaborazioni con imprese appartenenti ad altre regioni ma comunque collocate all'interno della stessa filiera produttiva?

R. L'articolo 5 del Bando, per tutte e tre le Linee A, B e C, prevede che possano beneficiare dei contributi previsti dal Bando: "Le imprese ubicate nel territorio regionale e regolarmente iscritte presso la CCIAA, ed esercitare un'attività economica, identificata come prevalente, per l'unità locale che realizza il progetto, di cui alla "Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007", nelle sezioni B, C, D, E, F, H, J, M, N, R.". Pertanto possono presentare domanda di finanziamento a valere sul bando in oggetto esclusivamente le imprese che hanno sede legale o sede/i operativa/e sul territorio regionale e risultino regolarmente registrate presso la C.C.I.A.A.

Possono instaurarsi alleanze e collaborazioni con imprese appartenenti ad altre regioni e collocate all'interno della stessa filiera produttiva, ma se tali imprese non possiedono i requisiti di cui sopra, non si computano nel numero di imprese aggregate e non riceveranno alcun finanziamento sul Bando.

D. Quali tipi di accordi devono sottoscrivere i soggetti che presentano domanda in aggregazione a valere sul Bando?

R. L'articolo 9 del Bando stabilisce che nel caso di progetti presentati da raggruppamenti, essi dovranno stabilire le obbligazioni reciproche e nei confronti della Regione Toscana attraverso due accordi:

- accordo di partenariato
- accordo sui diritti di proprietà intellettuale e diffusione dei risultati

D. Quale forma deve avere l'accordo che coinvolge esclusivamente imprese che presentano domanda in aggregazione a valere sul Bando?

R. L'accordo che coinvolge esclusivamente imprese deve avere la forma del Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

D. Quale forma deve avere l'accordo che coinvolge imprese che presentano domanda in aggregazione a valere sul Bando eventualmente in collaborazione con organismi di ricerca?

R. L'accordo che coinvolge un partenariato di imprese e organismi di ricerca deve avere la forma dell'Associazione Temporanea di Scopo.

D. Al momento della presentazione della domanda di aiuto è necessario trasmettere l'atto di costituzione di RTI/ATS?

No. Al momento della presentazione della domanda di aiuto è sufficiente presentare la dichiarazione di intenti alla costituzione di RTI/ATS (allegato 5), sottoscritta da tutti i Legali rappresentanti dei soggetti proponenti.

La suddetta dichiarazione rappresenta l'intento di tutti i partner del progetto di procedere, in caso di ammissione del progetto a finanziamento, alla costituzione di RTI o ATS.

D. Quando dovrà essere trasmesso l'atto di costituzione di RTI/ATS?

R. Secondo il dettato dell'articolo 9 del Bando, l'atto di costituzione di RTI/ATS dovrà essere trasmesso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.T.

D. A chi deve essere trasmesso l'atto di costituzione di RTI/ATS?

R. L'atto costitutivo di RTI/ATS deve essere trasmesso a Sviluppo Toscana S.p.A. tramite PEC all'indirizzo che la stessa Società comunicherà ai beneficiari, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Bando.

D. Come si costituisce un RTI o un'ATS?

R. Gli RTI e le ATS si costituiscono con atto notarile.

D. E' ammessa la scrittura privata per la costituzione di RTI o ATS?

R. No; non è ammessa la costituzione di RTI/ATS tramite scrittura privata.

D. Quali clausole dovrà contenere l'atto notarile di costituzione di RTI/ATS

R. L'articolo 9 del Bando stabilisce le seguenti tre clausole obbligatorie all'interno degli atti notarili:

".....1. l'Atto costitutivo deve prevedere espressamente la responsabilità solidale di tutti i partner nei confronti dell'Amministrazione per quanto riguarda l'esecuzione del progetto;

2. il soggetto capofila deve essere autorizzato in particolare a:

a) stipulare in nome e per conto dei soggetti mandanti componenti l'RTI/ATS, tutti gli atti contrattuali necessari per la gestione e l'esecuzione del progetto, ivi compresa la stipula della polizza fideiussoria, nel caso di richiesta di anticipo, ferma la facoltà per ciascun soggetto mandante componente l'RTI/ATS di provvedere direttamente all'espletamento degli atti contrattuali ed esecutivi necessari per l'attuazione della quota-parte di attività affidata alla propria competenza;

b) incassare le somme dovute, sia in acconto sia a saldo, esonerando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati ad esso mandatario..".

D. Cosa è l'accordo sui diritti di proprietà intellettuale e sulla diffusione dei risultati?

R. L'accordo sui diritti di proprietà intellettuale e sulla diffusione dei risultati riguarda la ripartizione e le condizioni di esercizio della proprietà intellettuale derivante dall'attività svolta dai partner nell'ambito del progetto.

D. Quali sono i contenuti dell'accordo sui diritti di proprietà intellettuale e sulla diffusione dei risultati?

R. L'accordo di collaborazione tra i partner deve contenere le condizioni per la gestione dei diritti proprietà intellettuale e specificare che gli organismi di ricerca facenti parte del raggruppamento sostengono, cumulativamente, almeno il 10% e non più del 30% dei costi ammissibili del progetto e che hanno il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte (ai sensi del punto 5.1.3 della "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" - disciplina RSI – Comunicazione della Commissione 2006/C 323/01 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea serie C 323 del 30.12.2006).

D. L'accordo sui diritti di proprietà intellettuale e sulla diffusione dei risultati deve essere allegato al momento della presentazione della domanda di aiuto?

R. No. Al momento della presentazione della domanda di aiuto deve essere presentato un preliminare di accordo, sottoscritto dai Legali rappresentati di tutti i partner del progetto.

D. Quando deve essere presentato l'accordo definitivo sui diritti di proprietà intellettuale e sulla diffusione dei risultati?

R. Secondo il disposto dell'articolo 9 del Bando "L'accordo definitivo sulla proprietà intellettuale dovrà essere stipulato e trasmesso a Sviluppo Toscana Spa contestualmente al RTI/ATS". Ciò significa che il predetto accordo definitivo dovrà essere trasmesso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.T.

D. A chi deve essere trasmesso l'atto di costituzione di RTI/ATS?

R. L'accordo definitivo sui diritti di proprietà intellettuale e sulla diffusione dei risultati dovrà essere trasmesso a Sviluppo Toscana S.p.A. tramite PEC all'indirizzo che la stessa Società comunicherà ai beneficiari, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Bando.

---

## **6. ORGANISMO DI RICERCA - FORNITORI**

D. Cosa si intende per organismo di ricerca fornitore?

R. Secondo il dettato della definizione "Organismo di ricerca", presente all'interno dell'articolo 3 del Bando, l'organismo di ricerca che si presenta in veste di fornitore a valere sul Bando presta un servizio di ricerca a favore della/e impresa/e del partenariato (ricerca contrattuale).

Il rapporto che la/e impresa/e instaura/no con l'OR non si sostanzia in una "collaborazione effettiva" in quanto non condividono con il gruppo di imprese rischi e benefici del progetto; gli Organismi di ricerca si qualificano come sub-contraenti e, pertanto, fornitori.

D. Gli organismi di ricerca-fornitori possono essere presenti in progetti a valere su tutte e tre le Linee del Bando?

R. Sì. Gli organismi di ricerca – fornitori, non qualificandosi come beneficiari del contributo, possono essere presenti in progetti presentati a valere su tutte le Linee del Bando, anche sulla Linea C che, invece, li esclude in qualità di beneficiari.

D. E' possibile che un progetto di ricerca non preveda organismi di ricerca in qualità di sub-fornitori?

R. Sì. E' possibile che un progetto non abbia la necessità di coinvolgimento di ulteriori organismi di ricerca in qualità di fornitori.

D. L'organismo di ricerca-fornitore ottiene un contributo a valere sul Bando?

R. Nel caso in cui l'organismo di ricerca non sia partner del progetto, ma fornitore di servizi di ricerca, non ottiene un contributo dalla Regione, ma un compenso dalle imprese partner del progetto a fronte della sua prestazione.

Ciò significa che l'organismo di ricerca-fornitore è pagato dalla/e impresa/e che richiede/ono il contributo e il rapporto tra OR e imprese è regolato da un contratto tra le parti.

D. Esiste un vincolo di territorialità per l'organismo di ricerca -fornitore?

R. No. Per l'organismo di ricerca – fornitore non esiste vincolo di territorialità: esso può essere toscano, italiano ed eventualmente anche estero.

D. E' stabilita una percentuale minima di partecipazione al progetto da parte dell'organismo di ricerca-fornitore?

R. No. Non è stabilita una percentuale minima di partecipazione al progetto da parte dell'organismo di ricerca-fornitore.

D. Uno stesso organismo di ricerca- fornitore può partecipare a più progetti presentati a valere sulla stessa Linea o su Linee diverse del Bando?

R. Sì. Uno stesso organismo di ricerca- fornitore può partecipare a più progetti presentati a valere sulla stessa Linea o su Linee diverse del Bando.

D. La partecipazione al progetto dell'organismo di ricerca in qualità di fornitore di servizi dà diritto ad una premialità di punteggio?

R. No. La partecipazione al progetto dell'organismo di ricerca in qualità di fornitore di servizi dà diritto ad una premialità di punteggio.

---

## 7. DURATA DEL PROGETTO

D. Quale è la durata del progetto di ricerca?

R. L'articolo 7 del Bando non prevede una durata prestabilita del progetto di ricerca, ma indica esclusivamente un termine iniziale e un termine finale del progetto stesso.

D. Quale è il termine iniziale del progetto di ricerca?

R. L'inizio del progetto è stabilito convenzionalmente nel primo giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del provvedimento di concessione dell'aiuto.

D. E' possibile iniziare il progetto prima della presentazione della domanda di aiuto?

R. No. Non è possibile iniziare il progetto prima della presentazione della domanda di aiuto, in quanto le spese sono ammissibili dal giorno successivo alla presentazione della domanda di aiuto.

D. E' possibile iniziare il progetto prima della pubblicazione sul B.U.R.T. del provvedimento di concessione dell'aiuto?

R. L'articolo 7 del Bando stabilisce che "I beneficiari dei contributi.....hanno la facoltà di dare inizio al progetto in data anteriore alla pubblicazione sul B.U.R.T. del provvedimento di concessione dell'aiuto.....purché concorrano le seguenti condizioni:

- 1) l'inizio del progetto sia successivo alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- 2) i beneficiari diano comunicazione dell'inizio del progetto alla Regione Toscana entro 45 giorni dalla pubblicazione della graduatoria..."

D. Quale è il termine finale del progetto di investimento?

R. Secondo il disposto dell'articolo del Bando "I progetti di investimento dovranno concludersi entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del provvedimento di concessione dell'aiuto..".

Ciò significa che il progetto dovrà essere realizzato (completato) nei termini di 24 mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del Decreto di approvazione della graduatoria. Ad esempio: se, ipoteticamente la data di pubblicazione sul B.U.R.T. del Decreto di approvazione della graduatoria fosse il 30 giugno p.v., da tale data decorrono i 24 mesi per la realizzazione/completamento del progetto.

D. E' possibile richiedere una proroga del progetto?

R. Sì. E' possibile richiedere alla Regione Toscana una proroga adeguatamente motivata dei termini di realizzazione del progetto, non superiore a 3 mesi.

---

## **7. EFFETTO INCENTIVAZIONE**

D. Cosa significa la frase "una grande impresa dovrà dare dimostrazione dell'effetto incentivante dell'aiuto", contenuta all'interno dell'articolo 8 del Bando?

R. Ai fini della comprensione del significato della frase "una grande impresa dovrà dare dimostrazione dell'effetto incentivante dell'aiuto" è necessario fare riferimento al punto 6 della Comunicazione della Commissione 2006/C323/01 in relazione all' "Aumento delle dimensioni del progetto".

In sintesi, indipendentemente dalle diverse situazioni economiche di ogni impresa precedenti al ricevimento del contributo, dovrà essere sempre dimostrato un aumento, a seguito del finanziamento, di tutti gli indicatori evidenziati all'interno dell'articolo 8 del Bando e riportati in ciascuna tabella dell'allegato 9 del Bando.

D. Cosa si intende per "aumento delle dimensioni dell'impresa" contenuta all'interno dell'articolo 8 del Bando?

R. Il punto in questione si riferisce alla valutazione di come il contributo regionale sia suscettibile di aumentare le dimensioni complessive del progetto. Pertanto, tenendo conto degli elementi indicati nell'articolo 8 del Bando, l'impresa, all'interno delle tabelle dell'allegato 9 del Bando, deve fornire una descrizione di come il progetto verrebbe svolto in assenza di finanziamento regionale e come, invece, il progetto potrebbe essere realizzato in caso di ottenimento del contributo.

D. Quali sono gli elementi che vengono presi in considerazione ai fini della valutazione dell'aumento delle dimensioni del progetto?

R. Gli elementi che vengono presi in considerazione ai fini della valutazione dell'aumento delle dimensioni del progetto sono i seguenti tre:

- personale dipendente a tempo indeterminato dedicato anche parzialmente alla realizzazione del progetto;
- personale assunto a tempo determinato o indeterminato per la realizzazione del progetto e dedicato esclusivamente a tali attività;
- acquisto di beni e servizi di consulenza qualificati per la realizzazione del progetto (costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato).

D. Quando viene esaminato il criterio dell'aumento delle dimensioni del progetto?

R. Il criterio dell'aumento delle dimensioni del progetto verrà esaminato in sede di valutazione del progetto ai fini della verifica della sussistenza o meno dell'effetto incentivazione.

D. Cosa accade se l'effetto incentivazione non risultasse dimostrato?

R. Nel caso in cui, in sede di valutazione, l'effetto incentivazione non risultasse dimostrato, il progetto non sarà ammesso a finanziamento.

D. La verifica dell'effetto incentivazione viene effettuata anche nel corso dello svolgimento del progetto?

R. Sì. L'effettivo aumento delle dimensioni sarà verificato durante le fasi di monitoraggio del progetto.

D. La verifica dell'effetto incentivazione, nel corso dello svolgimento del progetto, su quali elementi sarà effettuata?

R. Il controllo dell'effetto incentivazione, in fase di svolgimento delle attività progettuali, verterà principalmente sulla parte relativa al Progetto di R&S, al fine di verificare se gli elementi previsti in sede di progettazione sono in linea con la programmazione. In tal caso, se le attività di ricerca non dovessero essere realizzate o dovessero essere realizzate in maniera difforme da quanto previsto in sede di progettazione, la Regione provvederà alla

revoca del contributo (è possibile comunque richiedere variazioni rispetto al progetto originario ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 22 del Bando).

## 8. SPESE AMMISSIBILI

Si segnala che, successivamente all'approvazione dei progetti, la Regione provvederà ad emanare apposite Linee Guida per la rendicontazione, dove verrà illustrata in dettaglio la modalità di rendicontazione delle diverse tipologie di spesa.

D. Da quale periodo si possono rendicontare i costi del progetto?

R. In virtù della disciplina comunitaria riguardo agli aiuti alle attività di R&S delle imprese (C323 - 2006), le spese sono ammissibili dalla data di presentazione della domanda di aiuto.

L'articolo 7 del Bando ribadisce che ".....le spese sono ammissibili dal giorno successivo alla presentazione della domanda di aiuto....".

D. Tutti gli importi relativi ai costi si intendono al netto dell'IVA, mentre l'intensità d'aiuto si intende al lordo e in percentuale ai costi. Come si deve calcolare l'intensità di aiuto?

R. L'articolo 10 del Bando, che riguarda le "Spese ammissibili", prevede che tutti gli importi siano da considerarsi al netto dell'IVA, mentre l'articolo 3 stabilisce che l'intensità di aiuto è l'importo lordo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto.

Quando si procede alla rendicontazione dei costi relativi al totale contributo concesso, l'IVA non potrà essere presentata a rimborso in quanto costo non ammissibile.

Fanno, in ogni caso, eccezione i soggetti per i quali l'IVA è un costo, in quanto non detraibile o che operano in regime di esenzione); tali soggetti, ad esempio, gli organismi di ricerca, potranno portare a rimborso anche l'IVA.

D. Quali sono le spese ammissibili a valere sul Bando?

R. Secondo il dettato dell'articolo 10 del Bando, l'elenco delle spese ammissibili è il seguente:

**a) SPESE DI PERSONALE** (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo) dei soggetti proponenti.

D. I costi del personale amministrativo che si dedica al progetto di ricerca rientrano tra le spese di personale?

R. I costi del personale amministrativo, ai sensi del Decreto 28 marzo n. 76 ("Regolamento concernente disposizioni per l'adempimento degli obblighi di comunicazione a carico delle imprese, per le modalità di accertamento e verifica delle spese per il credito d'imposta inerente le attività di ricerca e di sviluppo", di cui ai commi 280, 281 e 282 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296), rientrano tra le spese di personale, la cui attività potrà sostanzarsi nella rendicontazione del progetto, intesa come attività diretta alla certificazione delle spese sostenute. **Deve, in ogni caso, trattarsi di personale che si dedica specificamente a quel determinato progetto di ricerca (attività di "Gestione e rendicontazione del progetto") e non del personale amministrativo che si dedica normalmente a tale attività indipendentemente da un progetto di ricerca e che, in occasione dello stesso, viene impegnato per effettuare alcuni adempimenti amministrativi (es. timbri fatture). Le spese relative a quest'ultima categoria di personale dovranno, invece, essere rendicontate all'interno della voce "Spese generali".**

D. In che modo devono essere rendicontati i costi relativi alle attività di "gestione e rendicontazione" e "disseminazione dei risultati" all'interno dell'allegato 3 del Bando?

R. I costi del personale relativi alle attività di "gestione e rendicontazione" del progetto di ricerca e "disseminazione dei risultati" del progetto stesso, essendo strettamente inerenti alla ricerca, vanno inseriti in corrispondenza della voce "spese di personale" per ciascuno dei due obiettivi realizzativi; le due attività predette, infatti, possono rappresentare due degli obiettivi realizzativi previsti dall'allegato 3 del Bando oppure possono sostanzarsi in una delle cinque attività previste per ciascuno dei cinque obiettivi realizzativi.

D. Come devono essere determinato il costo del personale?

R. Per quanto riguarda il costo orario del personale, questo deve essere determinato prendendo come riferimento la busta paga del primo mese rendicontato. Se gli elementi alla base del calcolo non si modificano, il costo orario applicato nei mesi successivi sarà quello calcolato per il mese iniziale.

A titolo esemplificativo, è possibile trovare sul sito di Sviluppo Toscana, una scheda per il calcolo del costo orario. Tale scheda indica la metodologia per il calcolo:

- il costo orario è frutto di una frazione che al dividendo ha il valore della retribuzione di fatto mensile sommata ai ratei tredicesima, ferie/permessi, tfr e ai contributi relative a questi tre elementi. Al divisore le ore lavorabili mensili (es: metalmeccanici 173; tale dato è costante e non varia mensilmente).

D. I Collaboratori Coordinati a Progetto (CO.CO.PRO.) sono rendicontabili all'interno della voce "spese di personale"?

R. Per analogia alla normativa fiscale, i CO.CO.PRO. sono assimilati a lavoratori dipendenti e quindi rendicontabili come personale interno all'azienda.

D. Sono ammesse le consulenze di amministratori e soci dell'impresa proponente?

R. Per quanto riguarda le prestazioni fornite dal titolare di ditta individuale o dagli amministratori e soci dell'impresa, in qualunque forma contrattuale, esse sono ammissibili esclusivamente per le piccole imprese (non per le medie e per le grandi imprese), per la parte di effettivo impiego nel progetto oggetto dell'agevolazione e fino ad un massimo del 10% del costo complessivo del progetto. Tali costi vanno rendicontati nelle voce a) spese di personale.

D. Tra le spese di personale è ammissibile la spesa di un dipendente dell'impresa "distaccato" che afferisce a sede dell'impresa non toscana e che svolge attività per il progetto di ricerca?

R. È possibile attivare l'istituto del distacco, purché il personale impegnato nel progetto e afferente alla sede ubicata fuori dal territorio regionale, svolga l'attività presso la sede toscana di svolgimento del progetto per il periodo necessario alla realizzazione dello stesso.

In questo modo il suddetto personale risulterà a carico dell'unità operativa che realizza il progetto e potrà essere rendicontato.

D. Tra le spese di personale sono ammissibili anche quelle del personale che entrerà a far parte dell'organico dell'azienda dopo la presentazione della domanda?

R. Sì. Il suddetto personale potrà essere inserito durante la realizzazione del progetto o entro la conclusione del progetto con effetti successivi e potrà rappresentare una condizione per l'ottenimento del punteggio di premialità di cui alla lettera e) del paragrafo "Attribuzione del punteggio di premialità" dell'articolo 13.3 del Bando.

## **b) SPESE PER STRUMENTAZIONE E ATTREZZATURE UTILIZZATE PER IL PROGETTO DI RICERCA E PER LA DURATA DELLO STESSO.**

D. Le spese per strumentazione e attrezzature sono imputabili per intero?

R. No. Tali spese non sono imputabili per intero, ma solo:

- nella quota parte corrispondente alla percentuale di utilizzo dello strumento/attrezzatura per quel determinato progetto;

- per la durata di vita del progetto di ricerca, secondo i principi dell'ammortamento calcolato sulla base delle buone pratiche contabili.

Il suddetto articolo 10 specifica che ".....Se la strumentazione e le attrezzature in questione non sono utilizzate per la loro durata di vita totale per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili solo i costi

dell'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati sulla base delle buone pratiche contabili.....".

D. Sono ammissibili le spese per strumenti e attrezzature acquistate dall'impresa prima della presentazione della domanda di aiuto?

R. Sì. Il quarto capoverso dell'articolo 10 del Bando stabilisce che ".....è considerato ammissibile ad agevolazione il costo delle strumentazioni e delle attrezzature nuove di fabbrica necessarie allo svolgimento dell'intervento. Queste devono essere rendicontate sulla base dell'effettivo utilizzo del bene nel progetto e della durata complessiva".

Pertanto, sono ammissibili anche le quote di ammortamento relative alle attrezzature acquistate dall'impresa prima della presentazione della domanda di aiuto, purché siano state acquistate nuove di fabbrica e non di seconda mano.

D. Sono ammissibili le spese di strumenti e attrezzature acquistate con contratto di locazione finanziaria o leasing.

R. Con il contratto di leasing, detto anche leasing finanziario o leasing operativo, un soggetto (locatore o concedente) concede ad un altro (utilizzatore) il diritto di utilizzare un determinato bene a fronte del pagamento di un canone periodico.

Innanzitutto, ai fini del Bando, non vi è differenza tra leasing finanziario e leasing operativo disciplinato dall'articolo 5 del Decreto 28 marzo 2008 n. 76 (Decreto ricerca) di attuazione della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

L'articolo 5 del Decreto 28 marzo 2008 n. 76 (Decreto ricerca) di attuazione della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha stabilito che "i fabbricati, gli strumenti e le attrezzature, sono ammissibili se acquisiti mediante locazione finanziaria, a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a quella stabilita dall'articolo 102, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In tal caso, alla determinazione dei costi ammissibili concorrono le quote capitali dei canoni, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo", ovviamente al netto degli interessi.

L'articolo 102 del Testo Unico delle imposte sui redditi (Testo Unico del 22/12/1986 n. 917), al comma 7 stabilisce che "....Per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, la deduzione e' ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa.....".

Il comma 2 dell'articolo 102 del predetto Testo Unico stabilisce che "La deduzione e' ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi".

D. Tra le spese ammissibili rientra anche la realizzazione di nuovi laboratori?

R. I laboratori si compongono di strumenti, attrezzature ed eventualmente fabbricati; pertanto, le relative spese sono ammissibili a Bando alle condizioni delle spese per strumenti e attrezzature (lettera b) dell'articolo 10 del Bando) e delle spese per terreni e fabbricati (lettera c) dell'articolo 10 del Bando.

**c) SPESE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI UTILIZZATI PER IL PROGETTO DI RICERCA E PER LA DURATA DELLO STESSO** nel limite complessivo massimo del 30% del costo totale del progetto. Le spese per i terreni non possono superare il 10% del costo totale del progetto.

I suddetti costi sono rendicontabili nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. tali costi sono considerati ammissibili nel limite massimo del 30% del totale dei costi ammissibili del progetto di ricerca.

Le spese per i terreni non possono superare il 10% del costo totale del progetto;

Tali spese non sono imputabili per intero, ma solo:

- nella quota parte corrispondente alla percentuale di utilizzo dello strumento/attrezzatura/fabbricato per quel determinato progetto;
- per la durata di vita del progetto di ricerca, secondo i principi dell'ammortamento calcolato sulla base delle buone pratiche contabili.

Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute.

Le aree e i fabbricati suddetti possono essere ammessi all'agevolazione se nei 10 anni precedenti alla domanda di agevolazione non siano stati oggetto di concessione di aiuto di qualsiasi natura, da parte di enti pubblici locali, nazionali o comunitari ovvero, se lo sono stati, l'ente concedente abbia revocato e recuperato interamente l'aiuto concesso.

D. All'interno di quale voce di spesa possono essere rendicontati i costi dell'affitto dei locali?

R. Sì. All'interno della voce "spese dei fabbricati e dei terreni" possono essere rendicontati i costi dell'affitto dei locali.

L'affitto dei locali è disciplinato, come il leasing, dal suddetto articolo 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi (vd. Strumenti e attrezzature).

**d) SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E SERVIZI EQUIVALENTI** utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, ivi inclusi gli oneri connessi alla costituzione dell'ATS/RTI, in caso di aggregazione tra soggetti diversi

D. Tra le spese di consulenza possono rientrare attività di gestione amministrativa e finanziaria del progetto, disseminazione e trasferimento dei risultati del progetto di ricerca o analisi di mercato?

R. E' possibile il ricorso a consulenze per la gestione di tutte le attività sopra indicate.

Si specifica che sono rendicontabili consulenze svolte ai fini del management di progetto, purché tali consulenze siano finalizzate interamente ed esclusivamente alla gestione del progetto in questione; non è ammissibile l'attività svolta per la redazione del progetto in quanto anteriore alla presentazione del progetto stesso.

D. Sono ammesse le consulenze da società facenti parte dello stesso gruppo, collegate o associate?

R. Per quanto riguarda le consulenze di cui alla lettera d) dell'art. 10 del Bando, prestate da società facenti parte dello stesso gruppo, collegate o associate, sono ammissibili spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, purché effettuate alle normali condizioni di mercato e senza che le stesse comportino elementi di collusione. Al fine di verificare la pertinenza e la congruenza economica della prestazione, i proponenti dovranno produrre, in sede di presentazione della domanda, le bozze di contratto con cui viene affidata la consulenza alla società subcontraente.

D. Sono ammesse le consulenze di soci, amministratori di medie e grandi imprese?

R. No. Le consulenze di soci o amministratori di medie e grandi imprese non sono ammesse IN ALCI

Si ricorda che le consulenze ai fini del progetto di ricerca di amministratori e soci di piccole imprese devono essere rendicontate all'interno della voce "spese di personale".

D. Le imprese proponenti sono tenute a produrre le bozze di contratto con cui viene affidata la consulenza alla persona?

Per quanto riguarda le consulenze e le spese della ricerca contrattuale, di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 10 del Bando, le imprese proponenti sono tenute a produrre, in sede di presentazione della domanda, le bozze di contratto con cui viene affidata la consulenza alla persona, società od organismo di ricerca subcontraente.

**e) SPESE DELLA RICERCA CONTRATTUALE**

D. Tra le spese di ricerca rientrano i costi delle attività realizzate dagli organismi di ricerca-fornitori?

R. Sì. All'interno della voce spese di ricerca sono inclusi i costi relativi alle attività di ricerca realizzati dalle Università e dai Centri di Ricerca che partecipano al progetto in qualità di fornitori.

D. Il rapporto finanziario tra i beneficiari (Imprese) e l'OR è soggetto a fatturazione?

L'Organismo di ricerca emette fattura all'aggregazione di imprese o ad un'impresa capofila (sono ammesse entrambe le ipotesi).

Tale fattura sarà comprensiva di IVA, in quanto l'OR fornisce un servizio alla/e impresa/e. Non si tratta, infatti, di un contributo, che l'OR potrebbe imputare fuori campo IVA, ma di una vera e propria prestazione.

D. E' necessaria una rendicontazione analitica degli importi oggetto del contratto con l'OR?

R. Ai fini della rendicontazione dell'attività svolta dall'OR all'interno del progetto, sarà necessario che vengano forniti dai beneficiari i seguenti documenti:

- il contratto stipulato con la/e imprese beneficiaria/e del contributo;
- una relazione tecnica dettagliata riguardante l'attività svolta secondo le modalità e specifiche che si evincono dal suddetto contratto;
- la fattura che, però, deve essere presentata a rendiconto dalla/e impresa/e beneficiaria/e al netto dell'IVA, in quanto la stessa non è un costo ammissibile.

D. E' possibile che un progetto non abbia spese di ricerca?

R. Sì. E' possibile che un progetto abbia previsto la partecipazione di organismi di ricerca in qualità di partner e l'attività di ricerca sia stata ad essi delegata, senza che vi sia necessità di organismi in qualità di fornitori. Le spese di ricerca potrebbero, di conseguenza, risultare pari a 0.

**f) COSTI PER L'ACQUISIZIONE DI BREVETTI**, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione e **SPESE DI TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE** (tra cui i depositi delle domande di brevetto).

D. E' ammissibile la spesa sostenuta da un'impresa per l'acquisto di un brevetto da un privato che sia dipendente dell'impresa stessa?

R. Per l'acquisto da parte dell'impresa di un brevetto da un privato che sia dipendente dell'impresa stessa si applica la normativa nazionale in materia di tutela della proprietà industriale e si dovrà stabilire:

- se la realizzazione dell'idea è avvenuta nel corso di un rapporto di lavoro dipendente, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del rapporto, titolare del diritto di brevetto è il datore di lavoro;
- se, pur essendoci rapporto di lavoro, l'attività inventiva non è esplicitamente l'oggetto di tale rapporto, titolare del diritto di brevetto è il datore di lavoro ma il dipendente-inventore ha diritto ad un equo premio;
- se l'invenzione è stata realizzata da un lavoratore dipendente nel settore di attività dell'azienda, ma non nell'esecuzione del rapporto di lavoro, anche se avvalendosi dei mezzi forniti dal datore di lavoro, in questo caso titolare del diritto di brevetto è il dipendente e il datore di lavoro ha un diritto di opzione sul brevetto, ovvero ha diritto ad acquistarlo, ad un prezzo da concordare.

Pertanto solo in quest'ultimo caso si potrà configurare un'ipotesi di cessione della proprietà del diritto. In tal caso se l'acquisto del diritto è finalizzato al progetto di ricerca, il corrispettivo versato sarà ritenuto spesa ammissibile.

I costi di cui alle lettere d), e) e f) sono considerati ammissibili nel limite massimo complessivo del 35% del totale dei costi ammissibili del progetto di ricerca.

**g) SPESE PER LA DIFFUSIONE E IL TRASFERIMENTO DEI RISULTATI DEL PROGETTO DI RICERCA** (organizzazione di seminari ed incontri, produzione di materiali informativi, realizzazione di laboratori dimostrativi, etc.)

**h) SPESE GENERALI SUPPLEMENTARI** direttamente imputabili al progetto di ricerca.

Le spese generali sono da computare fino al limite massimo del 20% del costo totale del progetto.

Il D.P.R. 3/10/1998 n. 196, che recepisce il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione Europea dell'8/12/2006, precisa che "le spese generali sono ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione e che siano imputate con calcolo pro-rata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato".

Dovranno quindi essere presentati i giustificativi di spesa relativi alla totalità delle spese generali, ovvero un elenco di tutti i giustificativi, riportante gli estremi degli stessi: in caso di controllo in loco dovranno essere messi a disposizione gli originali della documentazione; All'interno di questa voce saranno rendicontabili gli oneri relativi alla sottoscrizione della polizza fideiussoria in caso di richiesta di anticipazione.

Non ci sono indicazioni sulla quota percentuale di spese generali rispetto alle spese di personale.

D. All'interno della voce spese generali sono ammissibili le spese di personale amministrativo?

R. Sono ammissibili le spese del personale amministrativo non classificabili come ricerca in senso stretto. Non saranno infatti, rendicontabili, all'interno di questa voce le spese di personale dedicato alla "Gestione e rendicontazione del progetto" o "Disseminazione" (da inserire all'interno della voce "spese di personale"), ma le spese del personale amministrativo che si dedica normalmente a tale attività indipendentemente dal progetto di ricerca e che, in occasione dello stesso, viene impegnato per effettuare alcuni adempimenti amministrativi (es. timbri fatture).

**i) ALTRI COSTI D'ESERCIZIO**, inclusi costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca (materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico, oltre alle strumentazioni utilizzate per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota), nel limite del 10% del costo totale del progetto.

D. Nella voce "altri costi d'esercizio" rientrano anche le spese per acquistare materiali utilizzati per fare un prototipo (es. costo dell'acciaio inox per costruire il prototipo)?

R. Nella voce "altri costi di esercizio" previsti dalla lettera i) dell'articolo 10 del Bando rientrano, tra gli altri, i materiali, come ad esempio le materie prime, direttamente imputabili all'attività di ricerca.

D. Nella voce "altri costi d'esercizio" rientrano le spese per l'acquisto di un sensore laser, per la costruzione di un prototipo dimostrativo?

R. La spesa per il sensore laser rientra nella voce "altri costi di esercizio" trattandosi di strumentazione utilizzata per la realizzazione di prototipi; sarà necessario rendicontare la predetta spesa secondo le indicazioni del sesto capoverso dell'articolo 10 del Bando.

---

## 9. INTENSITA' DI AIUTO

D. Cosa si intende per "intensità di aiuto"?

R. Secondo la definizione dell'articolo 3 del Bando, per intensità di aiuto si intende "l'importo lordo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto".

D. In che modo è stabilita l'intensità di aiuto all'interno del Bando?

R. Secondo il disposto dell'articolo 11 del Bando, le intensità base dell'aiuto corrispondono ai massimali previsti dalla Disciplina RSI (art. 5.1.2), ridotti ciascuno di 10 punti percentuali:

- 40% per la ricerca industriale
- 15% per lo sviluppo sperimentale.

D. L'intensità di aiuto è stabilita anche per gli organismi di ricerca-fornitori?

R. No. L'intensità di aiuto è stabilita solo per i partner del progetto e non per i fornitori.

Nel caso in cui l'organismo di ricerca non sia partner del progetto, ma fornitore di servizi di ricerca, non ottiene un contributo dalla Regione, ma un compenso dalle imprese partner del progetto a fronte della sua prestazione.

D. Quale è la forma dell'aiuto stabilita dal Bando per le PMI e per gli organismi di ricerca?

R. L'articolo 11 del Bando stabilisce che, per le PMI e gli Organismi di ricerca, gli aiuti sono concessi interamente nella forma di aiuto non rimborsabile.

D. Cosa si intende per "aiuto non rimborsabile"?

R. Per "aiuto non rimborsabile" si intende che il contributo viene versato senza doverlo restituire, ossia a fondo perduto.

D. Quale è la forma dell'aiuto per le grandi imprese?

R. L'articolo 11 del Bando stabilisce che, per le imprese beneficiarie di grandi dimensioni gli aiuti sono concessi in parte nella forma di aiuto non rimborsabile e in parte nella forma di aiuto rimborsabile.

Si ricorda che i progetti delle grandi imprese possono essere presentati esclusivamente a valere sulla Linea B del Bando.

D. Cosa si intende per ESL?

R. La definizione "Intensità di aiuto" dell'articolo 3 del Bando stabilisce che "Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lorda dell'aiuto (ESL)".

L'ESL è l'intensità massima dell'aiuto concedibile ad un'impresa o ad un organismo di ricerca.

D. L'intensità di aiuto è calcolata per ciascun beneficiario?

R. Sì, l'intensità di aiuto è calcolata per ciascun beneficiario.

D. In che modo devono applicarsi, per le PMI, grandi imprese e organismi di ricerca, le percentuali indicate nella colonna "aiuto non rimborsabile" delle tabelle dell'articolo 11 del Bando?

R. Le intensità di aiuto previste nella colonna "aiuto non rimborsabile (a fondo perduto)", per ciò che concerne le piccole, le medie imprese e gli organismi di ricerca, si applicano tout court al totale dei costi ammissibili, senza modifiche in diminuzione o in aumento, in relazione alla natura di impresa /OR e alla tipologia di attività svolta. Esse danno luogo ad un ESL corrispondente alle specifiche intensità previste dalla colonna "aiuto non rimborsabile" per tipologia di soggetti e/o per presenza o meno di partenariato.

D. Nel caso di raggruppamento composto da piccole, medie e grandi imprese, come si distingue la tipologia d'aiuto per ciascuna impresa?

R. Nel caso di raggruppamento composto da piccole, medie e grandi imprese, bisogna specificare quali costi sono attribuiti a ciascun componente, il quale, in base alla sua natura (piccola, media o grande impresa) e all'attività svolta "Ricerca industriale" o "Sviluppo sperimentale", avrà una diversa percentuale d'intensità d'aiuto.

Per ciò che concerne le percentuali di aiuto per le due tipologie di attività sopra descritte, si specifica che la quota regionale di cofinanziamento varia dal 25% al 70%; per il dettaglio è, in ogni caso, necessario fare riferimento alle griglie di intensità di aiuto previste dall'articolo 11 del Bando. I progetti ammessi all'agevolazione, pertanto, prevedono sempre un cofinanziamento da parte delle imprese proponenti.

Si ricorda che ciascuna impresa partner di un progetto presentato in aggregazione deve sostenere costi nelle percentuali previste all'articolo 3 del Bando.

D. Per le grandi imprese quale è la percentuale di aiuto rimborsabile prevista, per ricerca e per sviluppo sperimentale, all'interno delle tabelle dell'articolo 11 del Bando?

R. La colonna "aiuto rimborsabile (finanziamento agevolato)" riportata nell'articolo 11 del Bando stabilisce che la parte di aiuto rimborsabile è concedibile nella misura massima del 50% dei costi ammissibili in ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Tale forma d'aiuto genera un ESL (in termini di risparmio di interessi) che sommato all'ESL della parte di aiuto a fondo perduto non può oltrepassare il massimale iscritto alla quarta colonna del prospetto di cui all'art.11 del Bando (intensità massima d'aiuto).

Gli aiuti rimborsabili sono concessi al valore nominale stabilito dall'articolo 18.2 del Bando ("Il valore nominale dell'aiuto rimborsabile concesso è pari alla differenza tra il totale degli interessi gravanti su analoga operazione di finanziamento determinati al tasso di riferimento fissato dalla Commissione Europea applicabile al momento

della concessione dell'aiuto e gli interessi calcolati al tasso del 3%") secondo un'istruttoria condotta dall'ente gestore incaricato.

Riassumendo, nel caso delle grandi imprese, l'intensità massima di aiuto deriva dalla combinazione tra aiuto rimborsabile e aiuto non rimborsabile e non può eccedere i massimali stabiliti dalla Commissione europea nella Comunicazione della Commissione 2006/C323/01 diminuiti di 10 punti percentuali.

D. Per le grandi imprese come viene calcolato concretamente il contributo considerato che l'aiuto è concesso in parte in forma di aiuto rimborsabile e in parte sotto forma di finanziamento agevolato?

R. Si specifica che, premessa l'istruttoria dell'ente gestore incaricato sull'aiuto rimborsabile, la grande impresa, ai fini del Bando, deve compilare l'allegato 3 per ciò che concerne esclusivamente la parte di aiuto non rimborsabile; in particolare, la grande impresa deve inserire le intensità di aiuto previste per l'aiuto non rimborsabile - in base alla sua natura (grande impresa) e alla tipologia di attività svolta (ricerca industriale o sviluppo sperimentale) e al tipo di partenariato del progetto - dalle tabelle inserite all'interno dell'articolo 11 del Bando.

D. Per le grandi imprese è possibile rinunciare all'aiuto rimborsabile?

R. Si specifica che, per le grandi imprese, è possibile rinunciare all'aiuto in forma rimborsabile, ma non in sede di domanda.

Le grandi imprese, infatti, in fase di presentazione della domanda di aiuto, sono obbligate a produrre tutta la documentazione richiesta e a sottoporsi al merito di credito; una volta ottenuto il finanziamento, se vogliono, possono rinunciare alla parte rimborsabile.

D. Per ciò che concerne le imprese, quando le stesse possono applicare l'intensità massima di aiuto?

R. Sia per la ricerca industriale che per lo sviluppo sperimentale, le imprese possono assegnarsi l'intensità massima quando il progetto comporta una collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti oppure tra due imprese e un organismo di ricerca. In questo caso, l'intensità può essere aumentata di 15 punti percentuali rispetto a quanto previsto dal Bando per l'intensità base.

D. La maggiorazione è, dunque, uguale sia nel caso di collaborazione con due imprese indipendenti l'una dall'altra che nel caso di collaborazione con due imprese e un organismo di ricerca. Ciò non sembra ridondante?

R. l'articolo 11 del Bando ha stabilito che le maggiorazioni si applicano a progetti che comportano la collaborazione effettiva fra:

- 1) almeno due imprese, indipendenti l'una dall'altra (RTI)
- 2) almeno due imprese e un organismo di ricerca (ATS)

Ciò può sembrare ripetitivo per ciò che concerne, in entrambi i casi, la presenza di almeno due imprese, ma il Bando ha dovuto fare riferimento a tutte le possibili combinazioni di partenariato previste dalle tre linee di intervento e, di conseguenza, ha citato sia i raggruppamenti composti da imprese che i raggruppamenti formati da imprese e organismi di ricerca.

Le tabelle presenti all'interno dell'articolo 11 specificano quanto sopra.

La frase "Per beneficiare delle maggiorazioni di intensità di aiuto previste in caso di RTI/ATS, si stabilisce che le grandi imprese dovranno costituire aggregazione con almeno una PMI. Inoltre, nel caso di ATS con la presenza di OR, le maggiorazioni si applicano se sono partner almeno due imprese", prevista dal sopra citato art. 11 del Bando in oggetto, dettaglia in maniera ancora più approfondita il partenariato necessario per godere delle maggiorazioni:

- in caso di RTI o di ATS, la grande impresa deve costituirsi in aggregazione almeno con una PMI
- in caso di ATS (raggruppamento di imprese e OR), per godere della maggiorazione, non è sufficiente la presenza di un'impresa con l'organismo di ricerca (come sufficiente ai fini dell'ammissibilità), ma, con l'organismo di ricerca, devono essere presenti almeno due imprese.

Non vi è, pertanto, incongruenza, ma specifiche in merito alla composizione delle tipologie di partenariati che danno diritto alla maggiorazione di intensità di aiuto.

D. Quali sono le intensità massime di aiuto previste per gli organismi di ricerca?

R. Le intensità di aiuto previste per gli organismi di ricerca sono pari al 55% per la categoria della ricerca industriale e al 30% per lo sviluppo sperimentale. La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere concessa. Tali intensità si applicano anche ai Consorzi costituiti da soli organismi di ricerca.

D. Con quale partenariato una grande impresa può godere della maggiorazione di intensità di aiuto?

R. Secondo il dettato dell'articolo 11 del Bando, la grande impresa può ottenere una maggiorazione dell'intensità di aiuto solo se, all'interno del partenariato, vi è una PMI.

D. In caso di ATS con la presenza di organismi di ricerca, in quale caso si applicano le maggiorazioni?

R. Secondo il disposto dell'articolo 11 del Bando, le maggiorazioni si applicano esclusivamente nel caso in cui siano partner due imprese.

D. Nel caso di partenariato tra due grandi imprese e un organismo di ricerca, a quale soggetto si applicano le maggiorazioni di intensità di aiuto?

R. Nel caso sopra riportato le maggiorazioni di intensità di aiuto si applicano esclusivamente all'organismo di ricerca, in quanto le due grandi imprese non hanno, all'interno del partenariato una PMI.

D. Nel caso di partenariato tra una PMI, una grande impresa e un organismo di ricerca, a quali soggetti si applicano le maggiorazioni di intensità di aiuto?

R. Nel caso sopra riportato le maggiorazioni di intensità di aiuto si applicano a tutti i soggetti del partenariato. In questo caso, infatti, la grande impresa si trova in partenariato con almeno una PMI.

D. Il contributo concesso ha un limite di importo?

R. Il contributo concesso ha una limitazione esclusivamente nel caso di progetti presentati a valere sulla Linea B. L'articolo 6.2 del bando, infatti, stabilisce che a fronte di una dimensione minima del progetto di € 3.000.000 e di una dimensione massima di € 15.000.000, il contributo non potrà essere superiore a 7,5 milioni di euro per singolo progetto.

D. Se un progetto coinvolge più categorie di ricerca (ricerca industriale e sviluppo sperimentale) come vengono calcolate le intensità di aiuto?

R. Se un progetto abbraccia più categorie di ricerca, i soggetti del raggruppamento dovranno dichiarare nell'allegato 3 (piano finanziario) quanto delle varie voci di costo per ciascun partner del progetto afferiscono alla categoria della ricerca industriale e quanto allo sviluppo sperimentale.

D. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto, per la compilazione dell'allegato 3 del Bando, ci sono differenze sulla base delle attività svolte da ciascun soggetto beneficiario?

R. Non esistono differenze sulla base delle attività svolte dai diversi soggetti, ma soltanto basate sulla tipologia di soggetti beneficiari.

D. E' possibile presentare anche progetti che riguardino esclusivamente lo Sviluppo Sperimentale?

R. Sì, è possibile presentare progetti che riguardino esclusivamente lo Sviluppo Sperimentale.

D. E' possibile presentare un progetto che riguarda per una parte la ricerca industriale e per l'altra lo sviluppo sperimentale?

R. Sì, è possibile presentare un progetto di cui una parte riguarda la ricerca industriale e l'altra lo sviluppo sperimentale.

D. Il Bando prevede una maggiorazione di intensità di aiuto, sulla ricerca industriale (piccole imprese: 70%; medie imprese: 65%) e sullo sviluppo sperimentale (piccole imprese: 50%; medie imprese: 40%) per i raggruppamenti di imprese. Nel caso delle Linee A, in cui la collaborazione tra imprese è obbligatoria e richiede la partecipazione di almeno 3 PMI, il bonus è automatico?

R. Sì. Per ciò che riguarda la Linea A, di fatto, la collaborazione è automatica.

D. La maggiorazione di intensità di aiuto pari al 70% stabilita per la piccola impresa in aggregazione a valere sulla ricerca industriale è corretta?

R. Sì. La maggiorazione dell'intensità di aiuto pari al 70% per la piccola impresa in aggregazione, a valere sulla ricerca industriale, premessi i massimali stabiliti dalla Disciplina comunitaria, è corretta.

D. La maggiorazione di intensità di aiuto, pari al 15%, stabilita per grande impresa in aggregazione a valere sullo sviluppo sperimentale, è corretta?

R. Sì. La maggiorazione dell'intensità di aiuto pari al 15% per la grande impresa in aggregazione, a valere sullo sviluppo sperimentale, premessi i massimali stabiliti dalla Disciplina comunitaria, è una scelta regionale.

---

## 10. CUMULO

D. Come opera il cumulo per il Bando Unico R&S 2012?

R. Secondo il disposto dell'articolo 12 del Bando "Il contributo non è cumulabile con altri incentivi pubblici concessi a titolo di aiuti di stato per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese".

Ciò significa che, se i progetti sono diversi e le medesime spese non vengono presentate a rendicontazione sui due Bandi, non si creano problemi di cumulo.

D. Cosa significa la seconda frase dell'articolo 12 del Bando quando stabilisce che "...Il contributo non è cumulabile con il sostegno «de minimis» a valere sulle stesse spese ammissibili”?

R. Secondo il disposto dell'articolo 2, secondo capoverso del Regolamento CE 1998/2006 l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Di conseguenza, le spese ammissibili del progetto dovranno essere diverse da quelle per le quali è già stato ottenuto un finanziamento.

Ciò vale per tutte le tipologie di imprese beneficiarie del Bando.

---

## 11. CRITERI DI SELEZIONE/CRITERI DI PREMIALITA'

D. Quali sono i criteri di selezione di un progetto presentato a valere sul Bando Unico R&S 2012?

R. I criteri di selezione sulla base dei quali saranno valutati i progetti sono indicati all'articolo 13.3 del Bando all'interno del paragrafo "Selezione dei progetti".

D. All'interno della scheda tecnica di progetto devono essere necessariamente compilate le sezioni della scheda che fanno riferimento ai criteri di selezione?

R. Per quanto riguarda i criteri da S.1 a S.8 il proponente ha la facoltà, ma non l'obbligo, di compilare le sezioni suddette. La compilazione dei punti è utile al fine di evidenziare e dare particolare rilievo ad elementi già descritti in altre parti del progetto, ma che si ritengono particolarmente importanti per l'attribuzione del punteggio in relazione allo specifico criterio.

D. All'interno dei criteri di selezione, cosa significa il parametro S.4 "Livello di appropriatezza della definizione e motivazione della proposta di miglioramento e dei parametri di performance connessi al Progetto, inclusa la loro misurazione”?

R. Il parametro di valutazione citato "S.4" si riferisce alla validità tecnica del progetto; pertanto, nella scheda tecnica del Progetto, al punto 6.B, dovrà essere data evidenza di quali siano, a livello tecnico le motivazioni alla base della proposta di miglioramento dei processi rispetto allo "stato dell'arte" a livello aziendale e extra-aziendale e sarà necessario fornire una dettagliata descrizione delle metodologie innovative utilizzate e dei risultati attesi, indicandone i parametri e gli strumenti per una loro misurazione e valutazione.

D. Il criterio di selezione "Competenze ed esperienze del gruppo di lavoro proposto", (S.8) opera anche nel caso di manifestazioni di interesse presentate da imprese singole?

R. Sì. Il criterio in questione opera anche nel caso di manifestazioni di interesse presentate da imprese singole.

D. Al fine della valutazione dei progetti, devono essere prodotti i curricula dei componenti il Gruppo di Lavoro?

R. Per quanto riguarda il criterio di selezione "S.8 - Esperienze e competenze professionali dei singoli Componenti il Gruppo di Lavoro in relazione alle funzioni e alle attività assegnate nel Piano di Lavoro", previsto dall'art. 13.3 del bando, si precisa che le imprese proponenti sono tenute a fornire i curricula dei componenti il gruppo di lavoro.

D. Quali sono i criteri di premialità di un progetto presentato a valere sul Bando Unico R&S 2012?

R. Le premialità sono indicate all'articolo 13.3 del Bando all'interno del paragrafo "Attribuzione del punteggio di premialità" per tutti i progetti che abbiano totalizzato almeno 60 punti in sede di valutazione dei criteri di selezione.

D. All'interno della scheda tecnica di progetto devono essere necessariamente compilate le sezioni della scheda che fanno riferimento ai criteri di premialità?

R. Per quanto riguarda i criteri da P.1 a P.5 il proponente ha l'onere di compilare quelle sezioni nelle quali aspira ad ottenere il punteggio di premialità, dando evidenza, in particolare, agli elementi oggettivi che danno diritto a punteggio.

D. Cosa si intende al punto a) del paragrafo "Attribuzione del punteggio di premialità" per "progetti proposti da imprese che aderiscono ai poli di innovazione e ai distretti tecnologici alla data di presentazione della domanda"?

R. Per ciò che riguarda i Poli di innovazione è necessario che l'impresa abbia aderito ad uno dei Poli individuati e finanziati tramite il bando della Linea di attività 1.2 del POR CReO 2007-2013, approvato con Decreto Dirigenziale n. 6377 del 21.12.2010. L'impresa dovrà dichiarare a quale Polo appartiene. L'effettiva appartenenza dell'impresa al Polo sarà verificata dalla Regione in sede di controllo sulle dichiarazioni/autocertificazioni fornite dalle imprese.

Per quanto riguarda i Distretti tecnologici, nella maggior parte dei casi l'appartenenza al Distretto è determinata dall'appartenenza ad uno dei Poli che sono confluiti nel Distretto stesso in base alla Delibera GRT 1081 del 5/12/2011.

Nel caso in cui nel Distretto tecnologico non sia confluito alcun Polo di innovazione (il riferimento è in particolare al Distretto per le tecnologie ferroviarie) è necessario che l'impresa sia riconosciuta come appartenente al Distretto da parte degli organi del Distretto stesso.

D. Nel caso di progetti presentati da imprese giovanili, secondo il dettato della lettera d) del paragrafo "Attribuzione del punteggio di premialità", cosa si intende per età superiore a 40 anni?

R. Ai fini delle imprese giovanili, si considerano le persone con età inferiore a 40 anni o le persone che hanno compiuto i 40 anni; di conseguenza, non rientrano nel calcolo le persone che hanno compiuto 41 anni.

I requisiti indicati all'interno della D.G.R. n. 907 del 24 ottobre 2011 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

D. La premialità relativa all'incremento occupazionale, stabilita dalla lettera e) del paragrafo "Attribuzione del punteggio di premialità" è riferita alla singola impresa o all'intero progetto?

R. La premialità inerente l'incremento occupazionale aggiuntivo è riferita all'intero progetto.

In questo senso, la premialità dovrà essere calcolata come la somma dei rapporti, relativi al personale di ciascuna impresa partecipante al progetto, tra l'occupazione aggiuntiva e il numero di U.L.A. in servizio presso la sede operativa all'inizio del progetto; la predetta somma dovrà essere divisa per il numero di imprese partecipanti al progetto.

Di conseguenza, premessa l'applicazione della formula sopra citata, potrebbe rilevare esclusivamente l'incremento occupazione di una sola impresa se è maggiore o uguale alle percentuali stabilite dalla lettera e) del paragrafo "Attribuzione del punteggio di premialità" dell'articolo 13.3 del Bando.

Ai fini del calcolo dell'incremento occupazionale è necessario considerare i dati della sede operativa di svolgimento del progetto di ciascuna impresa partner dello stesso.

## **12. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E ACCESSO ALLA COMPILAZIONE ON LINE**

D. Con quale modalità si presenta la domanda di aiuto?

R. Secondo il disposto dell'articolo 15 del Bando, "Le domande di aiuto sono redatte esclusivamente on line, accedendo al sistema informatico al sito Internet <https://sviluppo.toscana.it/bandounico2012>"

D. La domanda deve essere firmata digitalmente dalle imprese proponenti?

R. Sì. Le domande di aiuto dovranno essere firmate digitalmente senza alterarle ossia senza modificare il testo in pdf così come fornite dall'organismo intermedio.

D. Come avviene l'apposizione della firma digitale?

R. L'apposizione della firma digitale avviene tramite smart card.

D. Quali caratteristiche devono avere le smart card?

Per ciò che riguarda le smart card, i Legali rappresentanti dei richiedenti dovranno verificare il possesso dei certificati digitali necessari all'identificazione e firma digitale. Al rilascio della smart card è responsabilità di ciascun richiedente seguire attentamente le procedure di installazione del Software/Utility DikeUtil reperibile all'indirizzo: [https://www.firma.infocert.it/installazione/installazione\\_DiKeUtil.php](https://www.firma.infocert.it/installazione/installazione_DiKeUtil.php), necessario a verificare i certificati in possesso rilasciati all'impresa da parte di InfoCamere.

Successivamente è necessario che il richiedente si accerti che il browser di navigazione: "Internet Explorer" e/o "Firefox Mozilla" sia configurato esattamente come descritto da InfoCert alla pagina: <https://www.firma.infocert.it/installazione/certificato3.php>.

Le smart card, pertanto, dovranno essere specificamente abilitate da Infocert all'accesso ai sistemi informativi via Web.

Nel caso in cui le smart card non siano in possesso di tale abilitazione non sarà possibile chiudere la domanda su piattaforma ST.

Nel caso di problematiche inerenti la compilazione della domanda, è necessario rivolgere un quesito all'indirizzo [supportobandounico2012@sviluppo.toscana.it](mailto:supportobandounico2012@sviluppo.toscana.it).

D. Ciascun partner di progetto deve firmare la domanda?

R. Sì, ciascun Legale rappresentante dei partner, compresi gli Organismi di ricerca partner di progetto, deve firmare la domanda tramite smart card. La compilazione sul sistema è autoguidata.

D. Una volta che tutti i partner hanno firmato la domanda, chi chiude definitivamente la domanda che il sistema genererà?

R. La documentazione generata dal sistema dovrà firmata digitalmente sul sistema tramite smart card esclusivamente dal Legale rappresentante della Società Capofila di progetto.

D. Quali sono le modalità per l'accesso al sistema per la compilazione on line della manifestazione di interesse?

R. Secondo l'articolo 15 del Bando "Il legale rappresentante del soggetto proponente o altra persona fisica dallo stesso procurata, per accedere alla compilazione della manifestazione d'interesse, dovrà richiedere a Sviluppo Toscana, all'indirizzo <https://sviluppo.toscana.it/bandounico2012> il rilascio delle chiavi di accesso al sistema informativo (NomeUtente e Password)".

L'account deve essere richiesto indicando esclusivamente i dati del Legale rappresentante del soggetto richiedente e la firma digitale (attraverso Smart-card) della domanda di contributo e dei relativi allegati deve essere apposta obbligatoriamente dal Legale rappresentante della Società proponente come di seguito descritto.

Il Legale rappresentante del soggetto richiedente è:

- 1) la persona alla quale sono stati conferiti dall'Assemblea societaria i poteri di rappresentanza della Società ed è presente nella visura della Società stessa (ad esempio Presidente, Amministratore Delegato, Amministratore Unico, Consiglieri, ecc).
- 2) la persona che è procurata dal Legale rappresentante della Società proponente (come descritto al punto 1), in quanto persona che, facente parte della Società stessa - ad esempio Direttore di sede o Responsabile di Area/Funzione non presente nella visura della Società - è, in ogni caso, titolata, attraverso procura, a porre in essere i medesimi atti del Legale rappresentante.

Si specifica che, per "persona procurata alla rappresentanza legale del soggetto promotore" non si può intendere la Società di consulenza dell'impresa proponente, in quanto la predetta Società non è l'impresa richiedente e non può essere delegata alla firma della domanda e dei relativi allegati.

La compilazione è "auto-guidata" dal sistema il quale evidenzia, durante la digitazione, tutti i campi obbligatori ed eventuali errori di compilazione.

Ai fini della richiesta dell'accesso dovrà, quindi, essere compilata la maschera on line di richiesta credenziali, allegando (upload) in formato elettronico .pdf i seguenti documenti:

1. carta d'identità del legale rappresentante;
2. codice fiscale del legale rappresentante;
3. atto di nomina o conferimento dei poteri di rappresentanza legale (ad. esempio visura storica aggiornata della Società o verbale di nomina di Legale rappresentante) e autodichiarazione di conformità all'originale.

In caso di persona procurata alla rappresentanza legale del soggetto promotore andranno, invece, allegati i seguenti documenti:

1. carta d'identità del procurato;
2. codice fiscale del procurato;
3. copia dell'Atto di procura e autodichiarazione di conformità all'originale da parte del procurato.

L'Atto di Procura deve necessariamente contenere i seguenti elementi:

- nominativo della persona procurata alla legale rappresentanza dell'impresa richiedente
- specifica dei poteri conferiti con la procura.

In particolare, dovrà essere dettagliato che il Procurato è titolato alla firma della domanda di contributo e dei relativi allegati.

È necessario creare un utente per ogni domanda/progetto da presentare.

D. Il consulente può compilare la domanda di aiuto per l'impresa?

R. Il compilatore può essere chiunque. Colui che invece firma e chiude la domanda è sempre il legale rappresentante dell'impresa richiedente. In particolare, solo il Legale rappresentante dovrà essere identificato in sede di account con i dati anagrafici e con i documenti richiesti dal bando e solo lui potrà chiudere e firmare la domanda on-line.

D. Quali sono i tempi per ottenere il rilascio delle chiavi di accesso?

R. Le chiavi di accesso verranno rilasciate entro 48 ore dalla data della richiesta.

D. E' disponibile un manuale per la compilazione domanda di aiuto?

R. Sì, il manuale è scaricabile dal sito di Sviluppo Toscana S.p.A. all'indirizzo <http://www.sviluppo.toscana.it/bandounico2012> o all'indirizzo dedicato specificamente alla compilazione on-line <https://sviluppo.toscana.it/bandounico2012> nella pagina iniziale che compare dopo avere immesso Nome Utente e Password.

D. Le imprese richiedenti devono dotarsi di Posta Elettronica Certificata?

R. Tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie relative al presente bando, ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande, verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) di Sviluppo Toscana S.p.A.

Pertanto, tutte le imprese che intendono partecipare al presente bando dovranno dotarsi e comunicare, inserendola nella procedura on-line di presentazione della domanda definitiva, la propria casella di PEC.

Tutte le comunicazioni ufficiali da parte delle imprese beneficiarie all'Amministrazione relative al presente bando (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc...) dovranno essere fatte tramite PEC di Sviluppo Toscana S.p.A.

La posta elettronica certificata non deve essere limitata all'invio esclusivo alle sole pubbliche amministrazioni, altrimenti non sarà ritenuta valida dal sistema; si invita a controllare i diritti connessi alla casella di PEC al momento della creazione della stessa.

D. Come si considera adempiuto l'obbligo del pagamento della marca da bollo?

R. Tale adempimento viene assolto mediante versamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare in domanda. L'applicazione della marca da bollo sulla domanda di contributo dovrà essere effettuata inserendo il numero e la data nell'apposito campo della scheda domanda di contributo sul sistema informatico.

D. Quali sono i passaggi informatici per la compilazione e chiusura della domanda in caso di domanda presentata da singola impresa?

Con la presente specifichiamo che, nel caso di domanda presentata da impresa singola la procedura di compilazione e presentazione della domanda è la seguente

La piattaforma informatica, attraverso una compilazione autoguidata, all'impresa di compilare la domanda in tutte le sue parti.

La chiusura della compilazione (eseguita premendo il bottone CHIUDI DOMANDA del pannello di controllo) deve avvenire dopo che sono compilate tutte le schermate on line che il sistema propone.

Con questa operazione si conclude la compilazione della domanda e non è più possibile aggiungere alcun dato.

All'interno della "Sintesi dati progetto" il sistema creerà tanti file quanti sono i documenti compilati on line e ciascuno di essi avrà come tipologia "Documento generato".

A questo punto, l'impresa dovrà cliccare sul bottone "Scarica" che troverà nella parte in alto della videata.

Tale bottone consentirà di scaricare sul computer tutti i file aventi come tipologia "Documento generato".

Ciascun file, in successione, dovrà essere firmato con smart card (firma digitale) e, solo dopo l'apposizione della firma digitale, dovrà essere ricaricato sul sistema.

I file firmati verranno visualizzati all'interno della "Sintesi dati progetto" con la tipologia "Domanda firmata".

L'impresa, dopo l'inserimento sul sistema dei documenti firmati, dovrà cliccare sul bottone "Presenta" (presenta domanda) che troverà in alto nella videata.

In tal modo, l'impresa presenterà tutta la domanda di aiuto.

Si ribadisce che la domanda è effettivamente presentata, secondo il dettato del Bando, solo quando l'impresa avrà eseguito tutte le operazioni sopra elencate, clicca sul bottone "Presenta domanda". La data e l'ora di questa operazione saranno quelli ufficiali di presentazione.

Se il bottone "Presenta" non viene premuto dall'impresa, infatti, la domanda non si considererà presentata e non potrà essere ammessa ad istruttoria.

Per riepilogare, i passaggi da effettuare sul sistema, in caso di partenariato sono i seguenti:

1) compilazione della domanda da parte dell'impresa;

2) chiusura della compilazione da parte dell'impresa

3)

- a) salvataggio sul computer (bottone "Scarica"), da parte dell'impresa, dei "Documenti generati" dal sistema, visualizzabili all'interno della "Sintesi dati progetto"
- b) apposizione, da parte del Legale rappresentante dell'impresa, della firma digitale tramite smart card;
- c) inserimento sul sistema, da parte dell'impresa,, di tutti i file firmati, i quali saranno visualizzabili all'interno della "Sintesi dati progetto", come "Domanda firmata";
- d) presentazione della domanda da parte dei partner con il bottone "Presenta"

D. Quali sono i passaggi informatici per la compilazione e chiusura della domanda in caso di partenariato?

Con la presente specifichiamo che, nel caso di domanda in aggregazione con più partner, non è sufficiente la firma digitale da parte del Capofila, ma è necessaria anche la firma digitale da parte di tutti i partner del progetto.

In particolare, la piattaforma informatica, attraverso una compilazione autoguidata, richiederà ai partner e al Capofila di compilare la domanda in tutte le sue parti.

La chiusura della compilazione (eseguita premendo il bottone CHIUDI DOMANDA del pannello di controllo) deve seguire un ordine preciso: **prima tutti partner devono concludere la compilazione e per ultimo il capofila.**

Con questa operazione si conclude la compilazione della domanda e non è più possibile aggiungere alcun dato.

Ripetiamo che è necessario che siano tutti i partner, prima del Capofila, a procedere alla chiusura della domanda, in quanto il Capofila ha la funzione, come responsabile del progetto, di controllo successivo ai partner e definitivo sui dati dello progetto stesso.

All'interno della "Sintesi dati progetto" per ciascun partner il sistema creerà tanti file quanti sono i documenti compilati on line e ciascuno di essi avrà come tipologia "Documento generato".

A questo punto, ciascun partner dovrà cliccare sul bottone "Scarica" che troverà nella parte in alto della videata.

Tale bottone consentirà di scaricare sul computer tutti i file aventi come tipologia "Documento generato".

Ciascun file, in successione, dovrà essere firmato con smart card (firma digitale) e, solo dopo l'apposizione della firma digitale, dovrà essere ricaricato sul sistema.

I file firmati verranno visualizzati all'interno della "Sintesi dati progetto" con la tipologia "Domanda firmata".

Ciascun partner, dopo l'inserimento sul sistema dei documenti firmati e prima del capofila, dovrà cliccare sul bottone "Presenta" (presenta domanda) che troverà in alto nella videata.

La suddetta operazione, successivamente ai partner, dovrà essere effettuata dal Capofila, il quale, infatti, dopo aver scaricato i suoi "Documenti generati" sul computer, averli firmati digitalmente e ricaricati firmati sul sistema, dovrà necessariamente cliccare sul bottone "Presenta".

In tal modo, il Capofila presenterà tutta la domanda di aiuto, comprensiva dei dati inseriti dai partner (i quali, infatti, avranno già firmato i documenti di loro competenza) e dei suoi.

Si ribadisce che la domanda è effettivamente presentata secondo il dettato del Bando, solo quando il Capofila, dopo che tutti i partner del progetto e lo stesso Capofila abbiano eseguito tutte le operazioni sopra elencate, clicca sul bottone "Presenta domanda". La data e l'ora di questa operazione saranno quelli ufficiali di presentazione.

Se il bottone "Presenta" non viene premuto dal Capofila, infatti, la domanda non si considererà presentata e non potrà essere ammessa ad istruttoria.

Per riepilogare, i passaggi da effettuare sul sistema, in caso di partenariato sono i seguenti:

1) compilazione della domanda da parte dei partner e del Capofila (alcune parti, indicate dal sistema, dovranno essere compilate prima dai partner e successivamente dal Capofila);

2) chiusura della compilazione da parte dei partner;

3) chiusura della compilazione da parte del Capofila;

4)

a) salvataggio sul computer, da parte dei partner, dei "Documenti generati" dal sistema, visualizzabili all'interno della "Sintesi dati progetto"

b) apposizione, da parte dei partner, della firma digitale tramite smart card;

c) inserimento sul sistema, da parte dei partner, di tutti i file firmati, i quali saranno visualizzabili all'interno della "Sintesi dati progetto", come "Domanda firmata";

d) presentazione della domanda da parte dei partner con il bottone "Presenta"

4)

a) salvataggio sul computer, da parte del Capofila, dei "Documenti generati" dal sistema, visualizzabili all'interno della "Sintesi dati progetto"

b) apposizione, da parte del Capofila, della firma digitale tramite smart card;

c) inserimento sul sistema, da parte del Capofila, di tutti i file firmati, i quali saranno visualizzabili all'interno della "Sintesi dati progetto", come "Domanda firmata";

5) Presentazione di tutta la domanda, comprensiva dei partner, da parte del Capofila, attraverso il bottone "Presenta"

---

## **13. DICHIARAZIONI DA COMPILARE E DOCUMENTI DA TRASMETTERE**

D. Dove è possibile reperire gli allegati previsti dal Bando?

R. Gli allegati sono compilabili on line sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A. all'indirizzo <https://sviluppo.toscana.it/bandounico2012>

D. Quali sono i documenti che devono essere presentati per la partecipazione al Bando?

R. Secondo il dettato dell'articolo 16 del Bando, i documenti che devono essere presentati per la partecipazione al Bando (per ogni progetto dunque) sono:

- Domanda on line per partecipare alla selezione, secondo i termini e le modalità descritte all'articolo 15 del Bando e specificate nel punto 13 del presente documento (domanda corredata di marca da bollo e firmata digitalmente dal Legale rappresentante del soggetto proponente/capofila nelle modalità così definite all'art. 1 lettere q), r) e s) D.Lgs 7/05/2005 n 82). Le modalità operative per l'apposizione della firma sono descritte in apposito manuale per la compilazione delle domande on-line reperibile sul sito di Sviluppo Toscana.

- In caso di raggruppamenti non ancora costituiti, sottoscrizione della dichiarazione di intenti per la costituzione di ATS/RTI (allegato 5)
- Scheda tecnica di progetto (allegato 2) predisposta dal soggetto proponente/capofila
- Piano finanziario (allegato 3) predisposta dal soggetto proponente/capofila
- Scheda per la rilevazione degli indicatori (allegato 8) predisposta dal soggetto proponente/capofila
- Accordo per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale ai sensi dell'articolo 9 del Bando

**Tutte le imprese partecipanti al raggruppamento dovranno compilare le dichiarazioni e trasmettere i seguenti documenti:**

- Dichiarazione sostitutiva relativa alla dimensione di impresa (allegato 4)
- Dichiarazione sostitutiva relativa agli aiuti illegali (allegato 6)
- Dichiarazione sostitutiva relativa alla normativa ambientale (allegato 7)
- Dichiarazione sul consenso dei dati personali (compilabile come gli altri allegati, sulla piattaforma on line di Sviluppo Toscana S.p.A.)
- Sottoscrizione dell'allegato 5 - Dichiarazione di intenti alla costituzione di ATS
- Sottoscrizione dell'accordo sui diritti di proprietà intellettuale
- Per le imprese obbligate alla redazione del bilancio: copia del bilancio approvato corredato della nota esplicativa relativo ai due esercizi precedenti la data di presentazione della domanda di contributo; per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio: copia del quadro E e G relativo al reddito di impresa delle ultime tre dichiarazioni dei redditi precedenti la data di presentazione del modulo di domanda delle agevolazioni; per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso il primo bilancio, la situazione economica e patrimoniale di periodo.

**Per ciascuna grande impresa partecipante:**

- Dichiarazione relativa all'effetto di incentivazione (allegato 9)
- Scheda del merito creditizio (allegato 10), comprensiva della documentazione richiesta all'articolo 18.2 del Bando.

**Per organismi di ricerca:**

- Dichiarazione sul consenso dei dati personali;
- Statuto o altri documenti attestanti il possesso dei seguenti requisiti richiesti dalla Disciplina Comunitaria per l'OR:
  - a) l'assenza di scopo di lucro, inteso come reinvestimento di tutti gli utili in attività di ricerca (risultante da Statuto);
  - b) lo svolgimento di attività di ricerca quale attività principale con relativa diffusione dei risultati,
  - c) l'accesso paritario e non preferenziale, da parte delle imprese in grado di esercitare un'influenza dominante, alle capacità di ricerca dell'ente medesimo e ai risultati prodotti.
- Sottoscrizione dell'allegato 5 - Dichiarazione di intenti alla costituzione di ATS
- Sottoscrizione dell'accordo sui diritti di proprietà intellettuale
- Gli OR devono inoltre compilare la parte di propria competenza negli allegati 2 (Scheda tecnica di progetto) e 3 (Piano finanziario).

**Nel caso di OR-Università e OR-CNR non è necessario allegare lo Statuto.**

Tutti i documenti devono essere debitamente firmati dai Legali rappresentanti delle imprese/organismi di ricerca o da soggetti procurati con potere di firma (attribuito dai Legali rappresentanti delle imprese/organismi di ricerca nell'Atto di procura che deve essere allegato alla domanda).

D. Oltre agli allegati obbligatori previsti dal Bando, compilabili on line, quali documenti dovranno uploadare le imprese sul sistema a pena di inammissibilità?

R. Si ricorda che, oltre agli allegati obbligatori del Bando compilabili on line, che le imprese troveranno sulla piattaforma, **tutte le imprese, Capofila e partner (escluso l'organismo di ricerca)** dovranno obbligatoriamente - a pena di inammissibilità della domanda - uploadare, in formato PDF la seguente documentazione:

- 1) documentazione atta a dimostrare che l'impresa non si trova in stato di difficoltà:

- per le imprese obbligate alla redazione del bilancio: ultimi due bilanci, vale a dire copia del bilancio approvato (comprensivo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) relativo ai due esercizi precedenti la data di presentazione della domanda di finanziamento;
- per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio: copia del quadro E e G relativo al reddito d'impresa delle ultime tre dichiarazioni dei redditi precedenti la data di presentazione della Domanda delle agevolazioni e ove i suddetti quadri non siano sufficienti il prospetto delle attività e passività;
- per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso il primo bilancio, la situazione economica e patrimoniale di periodo;

2) curricula, ai fini della valutazione del progetto, dei componenti il Gruppo di Lavoro (intendendosi per Gruppo di Lavoro sia le persone dell'impresa incaricate sul progetto sia i fornitori incaricati);

3) per quanto riguarda le consulenze e le spese della ricerca contrattuale, di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 10 del Bando, le bozze di contratto con cui viene affidata la consulenza alla persona, società od organismo di ricerca subcontraente.

**Le grandi imprese** dovranno obbligatoriamente uploadare sul sistema i seguenti documenti previsti dall'allegato 10 del Bando:

1. copia del bilancio approvato degli ultimi due esercizi; situazione economica e patrimoniale di periodo aggiornata a data non anteriore a 4 mesi alla data di presentazione della domanda;
2. per le imprese costituite da meno di 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione: primo bilancio (se esiste); situazione economica e patrimoniale di periodo; conto economico previsionale per i due anni successivi; piano finanziario con indicazione della corretta copertura dell'investimento non agevolato e/o non agevolabile; idonea relazione tecnica, illustrativa dell'andamento prospettico dell'impresa, redatta sul modulo che sarà reso disponibile sul sito web del soggetto gestore;
3. elenco dei debiti a medio termine, con indicazione della data di scadenza del finanziamento;
4. elenco degli affidamenti bancari e dei relativi utilizzi;
5. stampa delle risultanze della Centrale Rischi alla data più recente;
6. copia della documentazione attestante l'eventuale rateizzazione dei debiti con l'Erario e/o Enti Previdenziali;

La dichiarazione di consenso, prevista dall'allegato 10 è compilabile on line.

Inoltre, **il soggetto Capofila**, dovrà obbligatoriamente - a pena di inammissibilità della domanda - uploadare, in formato PDF i seguenti documenti:

- 1) dichiarazione di intenti alla costituzione di ATI/ATS (allegato 5 del Bando)

Tale dichiarazione dovrà essere compilata dal Capofila, firmata digitalmente e, inoltrata elettronicamente a tutti i partner del progetto, affinché anch'essi possano firmare digitalmente la dichiarazione.

Una volta che tutte le firme digitali saranno apposte, la dichiarazione d'intenti, sottoscritta digitalmente da tutti i partner, sarà uploadata, sul sistema in formato PDF, esclusivamente dal Capofila e non anche dai partner

- 2) accordo sui diritti di proprietà intellettuale

Tale accordo dovrà essere compilato dal Capofila, firmata digitalmente e, inoltrata elettronicamente a tutti i partner del progetto, affinché anch'essi possano firmare digitalmente il predetto accordo.

Una volta che tutte le firme digitali saranno apposte, l'accordo, sottoscritta digitalmente da tutti i partner, sarà uploadato, sul sistema in formato PDF, esclusivamente dal Capofila e non anche dai partner.

### 3) Gantt del progetto

Il Gantt è un documento diverso dal Cronoprogramma: infatti, mentre quest'ultimo è generato automaticamente dalla Piattaforma Informatica di ST, il Gantt deve invece essere elaborato off line dal proponente e up-loadato sul sistema. Il Gantt che, come indicato nell'Allegato 2, deve riportare specificamente i Deliverable e i Milestone, è utile ai fini della valutazione del progetto, con particolare riferimento al criterio S.3 - Livello di chiarezza e dettaglio della proposta progettuale.

Il Gantt deve essere compilato e firmato digitalmente dal capofila del progetto.

La modalità per la firma di un unico file (dichiarazione di intenti e accordo) da parte più soggetti avviene applicando in sequenza, allo stesso file pdf, la firma digitale di ciascun soggetto.

D. Nel caso in cui, per un'Università, venga stabilita la firma del Direttore del Dipartimento, quali sono gli atti che l'organismo di ricerca deve allegare alla domanda di aiuto?

R. Nel caso in cui venga stabilita la firma del Direttore di Dipartimento, sarà necessario indicare come OR l'Università di....., Dipartimento di ....., specificare il nominativo del Direttore, quale Legale rappresentante del Dipartimento predetto, nonché il suo titolo di rappresentanza, vale a dire il Decreto rettorale di nomina a Dirigente del Dipartimento stesso. L'atto di nomina (Decreto rettorale di nomina) può essere autocertificato ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000 o allegato alla documentazione che dovrà essere presentata.

D. I documenti di identità dei Legali rappresentanti dei soggetti partner del progetto devono essere allegati?

R. I documenti di identità di ciascun Legale rappresentante dei soggetti partner del progetto si considerano acquisiti e, di conseguenza, allegati alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio del Bando, al momento dell'inserimento dei predetti documenti in fase di rilascio di account.

D. L'allegato B1, relazione tecnica, prevede limitazioni in termini di numero di caratteri?

R. All'interno della piattaforma on line, per quanto riguarda i limiti di spazio/lunghezza del testo, ove non espressamente indicati dal sistema (es. max. 2000 caratteri) si intende che è possibile inserire un testo di qualunque lunghezza. Ovviamente è preferibile non esagerare con la lunghezza del testo (come per l'upload dei file) per non incorrere in problemi di timeout del server dovuti all'eccessivo carico di banda di upload che viene imposto al sistema client.

D. Gli organismi di ricerca, non essendo di dati quali matricola INPS, INAIL, cosa devono inserire negli appositi spazi sulla piattaforma on line?

R. Gli organismi di ricerca, negli spazi relativi a dati dei quali non sono in possesso, devono inserire il valore "0" (ZERO)

---

## 14. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

D. Tra gli obblighi previsti in capo ai beneficiari del progetto vi è l'obbligo realizzare il progetto almeno nella misura del 70% dell'importo ammesso al contributo, pena la revoca dello stesso; tale misura viene determinata facendo riferimento ai costi effettivamente rendicontati in rapporto a quelli previsti dal piano finanziario.

Cosa si intende per "importo totale del progetto" e in che modo opera la revoca del contributo?

R. Facendo riferimento, ad esempio, alla Linea B, è necessario innanzitutto verificare la dimensione minima del progetto che non può essere inferiore a € 3.000.000,00

L'articolo 6.2 del Bando stabilisce, infatti, che "Non saranno ammessi a finanziamento progetti di R&S, il cui costo totale sia inferiore a 3.000.000,00 €.....".

Per quanto riguarda l'attuazione del progetto, i soggetti dovranno realizzare almeno il 70% dell'investimento (costo totale) ammesso. Al di sotto di tale percentuale la Regione Toscana procederà automaticamente a revoca del contributo.

Al di sopra di tale percentuale, la Regione non procederà mai a revoca automatica, ma valuterà caso per caso, tramite gli esperti tecnici chiamati a valutare i progetti, se le attività progettuali sono state realizzate e gli obiettivi sono stati raggiunti. In caso positivo, il progetto sarà regolarmente pagato anche se dovesse scendere al di sotto della soglia dei 3 milioni.

Si precisa che, in fase di presentazione della proposta progettuale, è importante stimare nella maniera più precisa possibile i costi del progetto, in quanto, in base al Criterio di valutazione S.5 del Bando (pag. 20), la Commissione tecnica valuterà la pertinenza e la congruità delle spese previste in relazione ai risultati da raggiungere nell'ambito del progetto.

## **15. PUBBLICAZIONI**

D. E' possibile che alcuni risultati del progetto diano origine ad un brevetto e, di conseguenza, potrebbero essere oggetto di segreto industriale. Nella pubblicazione dei risultati è possibile indicare quali parti sono divulgabili e quali no?

R. Secondo il disposto dell'articolo 20 del Bando, il soggetto beneficiario autorizza la Regione Toscana alla pubblicazione, anche per estratto, dei documenti, tra i quali sono compresi quelli relativi ai risultati della ricerca, nel rispetto della tutela dei dati personali e delle specifiche di accesso sicuro individuate per il sistema informativo regionale dalla competente struttura regionale.